

LE MISURE DI PREVENZIONE NEL TESTO UNICO IN MATERIA DI STUPEFACENTI

FABIO FIORENTIN*

SOMMARIO: 1. Profili generali - 2. Le condizioni per l'applicazione delle misure: ambito soggettivo di applicazione - 3. La pericolosità per la sicurezza pubblica - 4. Le singole misure applicabili - 5. Il procedimento di applicazione delle misure e il giudizio di convalida - 6. Il "doppio termine" del procedimento di convalida - 7. L'ambito del controllo affidato all'autorità giudiziaria - 8. Le ragioni di necessità ed urgenza - 9. L'accertamento della pericolosità - 10. Gli altri profili rilevanti sottoposti al controllo del giudice - 11. La proporzionalità e adeguatezza della misura - 12. Ricorso per cassazione - 13. L'esecuzione delle misure - 14. Dinamica delle misure - 15. Ordine di esecuzione e rapporto cronologico tra le sanzioni penali e le misure di sicurezza e di prevenzione - 16. Violazione delle prescrizioni e fattispecie di reato configurabili - 17. Elemento soggettivo: buona fede ed errore.

1. Profili generali

L'art. 4-*quater* del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella legge n. 49/2006¹, ha inserito nel Testo Unico in materia di stupefacenti (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), una norma di nuovo conio (art. 75-*bis*, *Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica*), che introduce misure caratterizzate dalla finalità di prevenire nuove manifestazioni di pericolosità sociale relative a persone colpite dai provvedimenti amministrativi indicati dall'art. 75, del medesimo t.u. stup.²

* Magistrato Trib. Sorveglianza Torino

¹ Si tratta della legge 21 febbraio 2006, n. 49, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi."

² La disposizione è stata recentemente interpolata – con riguardo ai termini di durata massima delle misure – dall'art. 3, commi 50 e 51, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

La *ratio* delle nuove disposizioni, emergente dai lavori preparatori e cristallizzata nella rubrica della norma, coincide con l'obiettivo di neutralizzare la carica di pericolosità dei soggetti coinvolti in violazioni della normativa sugli stupefacenti.

Tali misure, aggiungendosi alle forme di tutela già operanti nell'ordinamento (quali le sanzioni penali, le misure di sicurezza di cui all'art. 86, d.P.R. n. 309/90 e le sanzioni amministrative disciplinate dall'art. 75 del richiamato d.P.R. n. 309/90), arricchiscono e completano la panoplia di strumenti normativi predisposti a contrasto della pericolosità sociale derivante dall'illecita produzione, diffusione e utilizzo delle droghe.

La finalizzazione spiccatamente preventiva delle nuove misure agevola a dipanare il dubbio sulla loro collocazione sistematica, che va individuata nel variegato *genus* delle misure di prevenzione personali, nel cui alveo esse si caratterizzano quali istituto "atipico", al pari delle misure di prevenzione previste dall'art. 6, comma 2, L. 401/89, dirette a prevenire gli episodi di violenza collegati a manifestazioni sportive.

Conforta tale opinione il rilievo che si tratta di misure limitative della libertà personale, e che il contenuto prescrizionale che le distingue appare largamente sovrapponibile a quello delle misure di prevenzione personali ordinarie (già stabilito dall'art. 5 della legge n. 1423/1956, ed ora disciplinato dal D.lvo 6.9.2011, n. 159, Libro I).³

Pare, inoltre, significativo considerare che le misure in esame sono applicabili in relazione a presupposti che non coincidono totalmente con quelli tipici delle misure di sicurezza, per quanto anche queste ultime perseguano finalità di prevenzione.⁴

Un elemento utile sotto il profilo classificatorio può, infine, desumersi *a contrario* dal confronto tra le misure in analisi e quelle previste dall'art. 75 del t.u. stup., laddove (soltanto) queste ultime sono esplicitamente definite "misure amministrative" e richiamano, in coerenza con tale natura, le sequenze procedurali della L. n. 689 del 1981.⁵

³ In questo senso è orientata la più recente elaborazione: cfr. Cass., sez. IV, 22.02.2011, n. 6831, Rv. 249415, in *CED Cass.*

⁴ In particolare, le misure di cui all'art. 75-bis, t.u. stup., risultano possibili in rapporto a soggetti responsabili di illeciti amministrativi, laddove le misure di sicurezza sono applicabili unicamente in rapporto alla commissione di reati o dei c.d. "quasi - reati".

⁵ Sembra coerente con la proposta sistematizzazione che la competenza a conoscere delle misure in esame e le relative, semplificate scansioni della procedura applicativa richiami i procedimenti di prevenzione (quali l'irrogazione del c.d. "D.A.SPO." di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401), piuttosto che le forme più articolate del procedimento di sicurezza e di sorveglianza (artt. 666, 677, 678, c.p.p.).

2. Le condizioni per l'applicazione delle misure: ambito soggettivo di applicazione

L'art. 75-*bis*, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, stabilisce che, qualora in relazione alle modalità o alle circostanze delle condotte indicate nell'art. 75, comma 1, dello stesso t.u. stup., possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, può essere disposta l'applicazione di una misura tra quelle indicate dalla disposizione medesima, nei confronti del soggetto che risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona; contro il patrimonio; per quelli previsti dalle norme sulla circolazione stradale; per i reati previsti dallo stesso t.u. stup.; che risulti sanzionato per inosservanza delle disposizioni del medesimo d.P.R. n. 309/1990, ovvero che sia destinatario di misure di prevenzione o di sicurezza.

La norma in analisi stabilisce, dunque, tassative condizioni ricorrendo le quali l'autorità di pubblica sicurezza può irrogare la misura di prevenzione in esame e precisamente (condizioni cumulative):

- a) il proposto è già destinatario di una sanzione amministrativa per una condotta indicata nell'art. 75, comma 1, t.u. stup.;
- b) sussiste un pericolo per la sicurezza pubblica derivante da tali condotte;
ricorrendo le dette condizioni, può essere applicata una misura di prevenzione qualora (condizioni alternative):
- c) sussiste una precedente condanna, anche non definitiva, per reati contro la persona; contro il patrimonio; per quelli previsti dalle norme sulla circolazione stradale; per i reati previsti dallo stesso t.u. stup.;
- d) sussiste una precedente sanzione per inosservanza delle disposizioni del d.P.R. n. 309/1990;
- e) sussiste a carico del soggetto una misura di prevenzione o di sicurezza.

La più evidente caratteristica del catalogo dei possibili destinatari delle misure in esame è l'individuazione degli stessi in quei soggetti che siano stati (già) colpiti da un provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 75, t.u. stup., a fronte delle condotte indicate nel comma 1 della medesima disposizione.

Precisamente, le condotte sussunte dalla norma e integranti illeciti amministrativi sono quelle di chi "illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene

sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-*bis*, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2."

Le sanzioni amministrative applicabili - anche congiuntamente e per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno - sono:

- sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla (per un periodo fino a tre anni);⁶
- sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
- sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
- sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122, d.P.R. n. 309/90 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 del medesimo t.u. stup.

Ai fini dell'eventuale applicazione delle misure di prevenzione previste nell'art. 75-*bis*, il decreto con cui il prefetto applica le sanzioni amministrative sopra viste deve essere valido ed efficace al momento dell'emissione del provvedimento questorile.⁷

Entro l'ambito soggettivo così circoscritto, l'art. 75-*bis*, t.u. stup., prende in considerazione una articolata casistica, che rende possibile l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti di colui che sia:

- a) condannato anche non definitivamente per reati contro la persona;

⁶ Tale più ampio lasso temporale è stato introdotto dall'art. 3, comma 50, lett. a) della L. 15 luglio 2009, n. 94.

⁷ Non potranno, quindi, valere provvedimenti annullati in seguito a ricorso al giudice di pace o, nel caso di soggetti minori, al tribunale per i minorenni; ovvero revocati ai sensi del comma 11 dell'art. 75 t.u. stup. Inibisce l'applicazione delle misure di prevenzione anche la definizione del procedimento amministrativo nelle forme di cui al comma 14 dell'art. 75, cit., nei casi di particolare tenuità della condotta illecita accertata a carico dell'interessato.

- b) condannato anche non definitivamente per reati contro il patrimonio;
- c) condannato anche non definitivamente per reati previsti dalle norme sulla circolazione stradale;
- d) condannato anche non definitivamente per reati previsti dal testo unico in materia di stupefacenti;
- e) sanzionato per inosservanza delle disposizioni del medesimo d.P.R. n. 309/1990;
- f) destinatario di misure di prevenzione o di sicurezza.

Con riferimento alle ipotesi *sub a)-d)*, rilevano, alla luce del tenore letterale della norma, anche le condanne relative a fattispecie colpose (ad es., omicidio colposo commesso dall'automobilista sotto l'effetto di stupefacenti).

Merita, inoltre, una sottolineatura la possibilità di avviare un procedimento di prevenzione anche in forza di un titolo ancora non definitivo, tratto - quest'ultimo - tipico del sistema della prevenzione, che è fondato su valutazioni inerenti alla pericolosità sociale del prevenuto piuttosto che a profili afferenti all'accertamento della colpevolezza del medesimo in relazione alla commissione di un fatto-reato.⁸

Il legislatore ha evidentemente operato una selezione «chirurgica» dei soggetti cui indirizzare la risposta dell'ordinamento al pregiudizio alla sicurezza sociale originato dal fenomeno della tossicodipendenza, ed è evidente la già ricordata *ratio* dell'istituto, che mira alla *neutralizzazione selettiva* di una specifica pericolosità sociale (quella, cioè, derivante dall'illecito contatto con le sostanze stupefacenti).

Deve ritenersi, per conseguenza, che la sopra vista elencazione abbia natura tassativa, talché le misure preventive non possono essere imposte a soggetti che non rientrino nelle viste categorie espressamente indicate dal legislatore.

A tale approdo interpretativo induce anche l'esigenza di una interpretazione restrittiva dei casi di limitazione della libertà personale ad opera dell'autorità di p.s. che - per espresso disposto costituzionale - può verificarsi in via eccezionale e solo nei casi tassativamente previsti dalla legge (art. 13, Cost.).

Alla luce della selettività delle misure in analisi in relazione all'obiettivo di tutela della sicurezza pubblica loro assegnato dall'ordinamento, ed alla correlata specifica individuazione delle

⁸ In alcuni casi, infatti, le misure in questione possono anche prescindere da una relazione diretta con la commissione di un reato (cfr. ipotesi *sub e) - f)*).

condizioni soggettive di applicabilità, emerge la posizione di autonomia degli strumenti preventivi previsti dalla norma speciale dell'art. 75-*bis*, t.u. stup., tanto rispetto alle misure di sicurezza quanto nei confronti delle (altre) misure di prevenzione personali, sia ordinarie (già disciplinate dalla L. 1423/56 ed ora riproposte nel c.d. "Codice Antimafia"); che "atipiche" (es. art. 6, comma 2, L. 401/89).

Una delle conseguenze più significative di tale ricostruzione riguarda la non inconciliabilità - se non sul piano strettamente operativo - della eventuale contemporanea applicazione di misure ai sensi dell'art. 75-*bis*, d.P.R. n. 309/90, e di altre misure di prevenzione, e la loro possibile coesistenza in sede esecutiva, senza che si verifichi, dunque, l'assorbimento delle misure preventive "atipiche" in quelle ordinarie.

Per quanto concerne, in particolare, l'espressa previsione normativa della applicabilità delle misure in esame al soggetto che già sia destinatario di altre misure di prevenzione o di misure di sicurezza, è ovviamente possibile una parziale sovrapposizione con tali strumenti preventivi, cui la misura irrogata in forza dell'art. 75-*bis*, t.u. stup., accede, e il conseguente rischio di una certa confusione sul piano applicativo.

Si deve ritenere, a questo proposito, che la disposizione in esame intenda riferirsi alla sussistenza *attuale* di misure di sicurezza o di prevenzione, essendo - appunto - l'applicazione degli (ulteriori) strumenti preventivi collegata ad una pericolosità soggettiva attuale, così che non potrebbe rilevare l'eventuale pregressa sottoposizione dell'interessato a tali misure, qualora le medesime siano state revocate al momento della adozione da parte del prefetto delle sanzioni amministrative di cui all'art. 75, d.P.R. 309/90.

Il criterio generale di prevalenza, in sede esecutiva, delle misure di sicurezza su quelle di prevenzione personali, porta a ritenere che, in caso di soggetto contestualmente sottoposto a misura di sicurezza personale, l'applicazione dell'ulteriore misura di prevenzione "speciale" di cui all'art. 75-*bis*, in esame, si configuri quale *extrema ratio*, rimedio estremo, cioè, esperibile qualora, attraverso un'opportuna modifica in senso restrittivo delle prescrizioni delle misure già in esecuzione, non possa essere raggiunto il medesimo obiettivo di prevenzione speciale (a es., mediante l'imposizione - da parte del magistrato di sorveglianza, all'uopo sollecitato dal questore che ha ricevuto il provvedimento prefettizio - nei confronti del soggetto libero vigilato degli orari di uscita e rientro nell'abitazione previsti dalla disposizione speciale

in esame).

In tale ottica di attenzione ai profili di sovrapposizione degli strumenti preventivi devono, inoltre, essere considerati i rapporti tra la disciplina particolare dettata dall'art. 75-bis, t.u. stup., e il sistema delle misure di sicurezza che trova regolamentazione nel codice penale: l'eventuale denuncia o condanna successiva alla applicazione di una misura di sicurezza (in altre parole: la eventuale coesistenza in capo all'interessato delle fattispecie previste dalle prime quattro lettere dell'art. 75-bis con l'ipotesi di cui alla lett. f)) è, infatti, suscettibile di determinare la trasformazione *in pejus* (c.d. "aggravamento") della misura di sicurezza, ai sensi degli artt. 231, 232, c.p.; con la conseguenza, anche in questo caso, della possibile ultroneità della misura di prevenzione "terapeutica" (si pensi all'ipotesi della sostituzione della libertà vigilata in esecuzione con la misura detentiva della casa di lavoro o della colonia agricola).

In altri termini, sembra opportuno che, nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, il questore tenga conto - ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 75-bis, t.u. stup. - degli effetti dell'incidenza delle altre misure (di sicurezza e di prevenzione) eventualmente già in corso di applicazione al momento dell'avvio del procedimento di cui all'art. 75-bis, d.P.R. 309/90, sulla natura e sul grado della pericolosità sociale soggettiva rilevata nel caso concreto e attuale, in relazione alle specifiche esigenze di sicurezza pubblica che le misure in esame mirano a soddisfare.

L'esigenza del rispetto della natura di *extrema ratio* dei provvedimenti limitativi della libertà personale dovrebbe, in definitiva, presiedere alla prudente somministrazione delle misure di prevenzione "speciali" disciplinate nell'art. 75-bis in analisi.

Deve essere, comunque, sottolineato l'ampio margine di discrezionalità consentito in ordine alla valutazione dei presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione, che involge non soltanto la ponderazione degli elementi contenuti nelle risultanze istruttorie; ma pare estendersi - alla luce del tenore letterale della disposizione - alla decisione stessa sull'*an*, in ordine alla applicazione delle misure previste.

La parziale intersezione con altri istituti sotto il profilo della valutazione della pericolosità sociale sembrerebbe, infatti, implicare che il questore, anche nell'eventualità di un positivo riscontro degli elementi soggettivi e oggettivi indicati nell'art. 75-bis, t.u. stup., possa non applicare la misura di prevenzione "atipica" (la fattispecie potrebbe essere quella di un soggetto già altrimenti attinto da provvedimenti restrittivi, quali a es. misure di sicurezza o alternative, in relazione al quale non sia necessario aggiungere

una ulteriore limitazione alla libertà, tenuto anche conto che le misure di prevenzione previste dal t.u. stup. rimandano in molti casi a prescrizioni già applicabili in forza di misure di sicurezza o di sanzioni alternative o sostitutive alla detenzione).

3. La pericolosità per la sicurezza pubblica

L'ultima condizione prevista dalla legge per l'applicazione delle misure di prevenzione in esame è costituita dall'accertamento che, in relazione "alle modalità od alle circostanze dell'uso", dalle condotte indicate dall'art. 75, comma 1, t.u. stup., realizzate dai soggetti sopra individuati, possa derivare un "pericolo per la sicurezza pubblica".

La sussistenza di tale presupposto applicativo delle misure di prevenzione deve essere riscontrata in seguito alla verifica in concreto della pericolosità sociale dell'interessato, effettuata sulla base di fatti e circostanze precisamente individuate e non con riferimento ad una tralatticia affermazione della sussistenza di siffatta condizione, fondata su una sorta di presunzione di pericolosità giustificata dal mero richiamo alle condizioni stabilite dalla legge medesima.

È dubbio se la pericolosità richiesta dalla norma in analisi ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione "speciali" sia quella ordinaria: quella, cioè, prevista con riferimento alle altre misure di prevenzione personali contemplate dall'ordinamento (in particolare, dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423); ovvero se essa costituisca un elemento peculiare della fattispecie, non omologabile alla "pericolosità sociale" comune identificata secondo la nozione tradizionale ricavata sulla base delle disposizioni del codice penale (art. 133, c.p.).

Secondo una prima lettura possibile, legata alla nozione tradizionale di "pericolosità sociale", la norma-chiave anche nel caso della pericolosità evocata dall'art. 75-bis, d.P.R. n. 309/90 sarebbe, appunto, quella dell'art. 203, c.p., laddove è stabilito che "è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile", la quale ha commesso un reato o un "quasi-reato" (artt. 49 e 115, c.p.) "quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati".

Tale giudizio si sostanzia in una valutazione di carattere prognostico, che si attua, cioè, *post factum*, proiettandosi nel futuro, con la finalità di misurare il grado di probabilità che la persona soggetta ad esame possa tornare nuovamente a commettere fatti

antisociali.⁹

Nello specifico, peraltro, occorre considerare che l'art. 75-*bis* fa riferimento, mediante il richiamo alle ipotesi di cui all'art. 75, comma 1, t.u. stup., a fattispecie in cui l'interessato è stato colpito da sanzioni amministrative, non dunque a soggetto che ha necessariamente commesso un reato.

Ne esce, pertanto, rafforzata l'ipotesi che la "pericolosità" sussunta dalla disposizione in esame sia, piuttosto, la pericolosità per la sicurezza pubblica intesa in senso lato (e non la pericolosità criminale strettamente intesa), e che pertanto l'accertamento di tale presupposto, nel caso delle misure di prevenzione in esame, a differenza di quanto disposto dall'art. 202, c.p., per l'applicazione di una misura di sicurezza, non sia indefettibilmente collegato alla commissione di un fatto-reato o comunque penalmente rilevante; ma si ricavi dall'esame dell'intera personalità del soggetto e da situazioni ed elementi - anche di tipo presuntivo - che giustificano una valutazione di "pericolosità".

È, peraltro, necessario che tale giudizio sia fondato su dati obiettivi e su fatti specifici ed accertati, quali la abituale frequentazione di pregiudicati, l'omertà, la mancanza di uno stabile lavoro, il tenore di vita superiore alle proprie possibilità economiche, le denunce per delitti anche colposi, e così via.¹⁰

In altri termini, come ha bene evidenziato la giurisprudenza, la pericolosità sociale nel procedimento di prevenzione prescinde dall'accertamento definitivo di un illecito penale, a differenza della pericolosità sociale finalizzata all'applicazione di una misura di sicurezza che è sempre ancorata alla commissione di un fatto-reato; essendo invece desumibile anche da situazioni che giustificano sospetti o presunzioni perché fondati su elementi obiettivi o specifici e correlati (rispetto all'altra) di una più penetrante valutazione

⁹ "In relazione alla pericolosità il termine "probabilità" deve invece essere ritenuto equivalente alla locuzione "molto rilevante possibilità"; è in altri termini probabile ciò che è assai possibile si verifichi (...) Riassumendo, le caratteristiche che la pericolosità sociale presenta nell'ordinamento penale in vigore sono di essere una qualifica del delinquente e non del reato, e, in particolare, uno "status" di colui che avendo già commesso un reato, e, in determinati casi, anche un fatto non preveduto dalla legge come reato, si considera probabile autore di nuovi reati in futuro, e, infine, in quanto "status", di essere una qualifica che prescinde dalla condizione di imputabilità e di libertà della persona cui è riferibile." (SICLARI, *Le misure di sicurezza*, Giuffrè, Milano 1977, 28).

¹⁰ In questo senso è il consolidato indirizzo giurisprudenziale: Cass. sez. I, 9.4.1968, ord. n. 590, in *CED Cass.*; Cass. sez. I, 12.1.1968, ord. n. 2, in *CED Cass.*; Cass. sez. I, 15.12.1984, n. 2842, in *CED Cass.*. In dottrina, cfr. DI RONZA, *Manuale dell'esecuzione penale*, CEDAM, Padova 2003, 563; FIANDACA-MUSCO, *Diritto Penale*, Zanichelli, Bologna 2001, 790.

dell'intera personalità del soggetto, globalmente valutata sulla scorta di plurime manifestazioni sociali, quali le denunce penali, il tenore di vita superiore alle possibilità economiche, e simili.¹¹

Le considerazioni che precedono schiudono, in definitiva, ad una più pregnante lettura del contenuto precettivo dell'art. 75-*bis*, in esame, con riferimento alla pericolosità che rileva ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione *ivi* previste.

Il "soggetto pericoloso" ai fini delle misure in esame è, infatti, colui che mette in pericolo la "sicurezza pubblica": posto che il concetto di "sicurezza pubblica", recepito dalla Costituzione, attiene alle condizioni che garantiscono il rispetto delle leggi fondamentali dello Stato, della vita e dell'incolumità dei cittadini, nonché dei beni pubblici e privati; ne consegue che debbano ritenersi "pericolosi" quei soggetti, appartenenti alle categorie indicate nell'art. 75-*bis*, t.u. stup., che, in rapporto al loro sistema di vita e alle relazioni con ambienti della malavita, appaiono come possibili centri motori di azioni criminali che, andando oltre la condotta individuale, mettono in pericolo le basi fondamentali della convivenza e si sottraggono alle normali possibilità di controllo e prevenzione delle forze di P.S.

In questa prospettiva, la pericolosità sociale richiesta ai fini delle misure di prevenzione "speciali" in esame coincide con quella rilevante ai fini dell'applicazione delle altre misure di prevenzione personali indicate negli artt. 2 e 3 della L. 1423/56 che, non casualmente, si indirizzano anch'esse nei confronti delle persone che siano "pericolose per la sicurezza pubblica", utilizzando come si vede una dizione identica a quella dell'art. 75-*bis*, t.u. stup.

Ma la diagnosi di pericolosità che deve sostenere l'applicazione delle misure "atipiche" in esame deve essere ancor più pregnante, poiché la legge indica espressamente le fonti da cui desumerne la sussistenza nel caso concreto, individuandole nella condotta di cui all'art. 75, d.P.R. n. 309/90, in relazione alle "modalità" della stessa o all'uso controindicato delle sostanze stupefacenti.

Ne consegue che il provvedimento del questore non potrà che riferirsi a tali indicatori per motivare in ordine alla ritenuta sussistenza - nel singolo caso - del pericolo per la sicurezza pubblica, e che sulla congruità del detto riscontro dovrà parimenti incentrarsi il controllo di legittimità affidato al giudice della convalida.

¹¹ Cass. sez. I, 15.12.1984, n. 2842, *cit.*

4. Le singole misure applicabili.

All'interessato che si trovi in una delle condizioni soggettive indicate dall' art. 75-*bis*, t.u. stup., e la cui condotta risulti pericolosa per la sicurezza pubblica, può essere applicata, per la durata massima di due anni, una o più delle seguenti misure:

- a) obbligo di presentazione almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
- b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
- c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;
- d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
- e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato negli orari di entrata ed uscita degli istituti scolastici;
- f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore (in questo caso, la durata massima della misura sale a quattro anni).¹²

Le misure ricomprendono come è agevole osservare - una serie articolata e piuttosto eterogenea di fattispecie.

Le situazioni prese in considerazione dal legislatore, infatti, si distinguono per il riferimento a tipologie di pericolosità sociale quanto mai diversificate, dal momento che si distinguono finalità di prevenzione di una pericolosità "generica" (misure *sub* a), b) e c)); l'obiettivo del contrasto all'attività di spaccio (tipologia *sub* d), e)); e ancora l'esigenza di salvaguardare i beni (*in primis*, vita e integrità fisica) di soggetti terzi (prescrizione *sub* f)).

Sotto altro aspetto, la disposizione dell'art. 75-*bis*, t.u. stup., non precisa se il questore può imporre soltanto le misure stabilite dal legislatore, ovvero gli sia consentito di applicare, ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge, ulteriori limitazioni alla libertà del soggetto.

La soluzione negativa si impone, in ogni caso, alla luce della dizione normativa, che sembra limitare la discrezionalità amministrativa all'*an* della scelta se applicare una o più misure nonché alla determinazione della loro durata nel caso concreto, entro i confini temporali delimitati dal comma 1-*bis* della disposizione in analisi; ma non sembra estendere tale margine di apprezzamento discrezionale alla adozione di altre misure "innominate", non

¹² Cfr. art. 75-*bis*, comma 1-*bis*, d.p.r. n. 309/90, come introdotto dall'art. 3, comma 51, lett. b), della L. 15 luglio 2009, n. 94.

espressamente previste dal legislatore; ovvero alla possibilità di modificarne il contenuto precettivo.

A opinare diversamente, peraltro, si esporrebbe l'istituto a censura di incostituzionalità, essendo di dubbia legittimità l'imposizione di obblighi, non espressamente previsti dalla legge, in rapporto alla garanzia costituzionale stabilita dall'art. 23, Cost. (il quale stabilisce una riserva di legge con riferimento all'imposizione di prestazioni personali o patrimoniali).

Si ritiene, pertanto, che all'interessato non possano essere applicate prescrizioni diverse da quelle previste dalla disposizione dell'art. 75-bis (a es., non potrebbe essergli imposto il divieto di recarsi in uno o più comuni).

È, invece, pacificamente consentito applicare all'interessato contestualmente due o più delle misure preventive: non pare, infatti, che il tenore letterale della norma né la *ratio legis* precludano ad una lettura ampia della possibilità di modulare il grado di limitazioni della libertà personale del soggetto, con l'applicazione congiunta ("una o più", secondo la dizione normativa) di più misure tra quelle indicate dal legislatore, con il limite - connaturato alla logica del sistema preventivo - che l'ampiezza delle limitazioni deve strettamente corrispondere al grado di pericolosità concretamente riscontrato in capo all'interessato, con la possibilità, pertanto, per il difensore di interloquire, in via cartolare nel giudizio di convalida ma anche in sede di gravame, sul detto profilo di congruità delle misure applicate.

La disciplina delle singole misure merita qualche osservazione specifica:

a) *obbligo di presentazione almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente*: la disposizione in esame fissa un limite minimo della cadenza della presentazione dell'interessato presso la locale sede delle forze dell'ordine,¹³ di tal che pare consentito l'esercizio di una certa discrezionalità nella modulazione dell'obbligo di presentazione, sia pure in un rapporto di stretta proporzionalità al grado di pericolosità concretamente accertato ed alle esigenze di prevenzione ad essa correlate, che a loro volta dovranno essere ponderate con le esigenze personali del prevenuto, se adeguatamente documentate (a es., inerente gli spostamenti e gli

¹³ Si ritiene che la concreta individuazione della forza di polizia incaricata della vigilanza risponda ai criteri normativi generali stabiliti con riguardo all'esecuzione delle misure alternative o sostitutive della detenzione ed alle misure di sicurezza.

orari di effettuazione della eventuale attività lavorativa);

b) *obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata*: va precisato che, per “abitazione” ove il sottoposto alla misura di prevenzione ha l’obbligo di permanere negli orari stabiliti, si deve intendere l’alloggio ove quest’ultimo vive abitualmente, di tal che integra violazione delle prescrizioni la presenza del soggetto - in orario non consentito - presso il domicilio di genitori o parenti, o in luogo pubblico.

È questione aperta l’applicabilità della prescrizione a persone senza fissa dimora (a es. stranieri, *clochards*, nomadi, etc.): una giurisprudenza ha, in proposito, stabilito il principio che anche a tali soggetti, per quanto non possessori di una stabile dimora, è fatto obbligo di sottostare alla detta prescrizione, dovendo permanere in qualsiasi luogo - anche se di carattere precario - sia da essi utilizzato per ricovero, con il correlato divieto di circolare in ore notturne, ovvero in ore vietate dalle prescrizioni, per la pubblica via.¹⁴

La violazione di tale divieto è concretata da qualsiasi allontanamento arbitrario dal domicilio, essendo irrilevante l’entità del ritardo nel rientro o dell’anticipo dell’uscita.¹⁵

Stante la dizione normativa e il raffronto con l’affine prescrizione dettata con riferimento alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. (cfr. l’abrogato art. 5, comma 3, L. n. 1423/56), si può ritenere che il divieto non rivesta carattere assoluto, e che sia consentito di derogarvi.

La deroga è, tuttavia, subordinata alla sussistenza di comprovata necessità, costituita dall’improvviso insorgere di necessità afferenti a esigenze di vita non procrastinabili e il cui soddisfacimento risulta incompatibile con la tempistica richiesta dalla modifica delle prescrizioni ad opera del giudice di pace.¹⁶

¹⁴ Cass. sez. I, 20.1.1965, in *Giust. Pen.*, 1966, II, 202.

¹⁵ In questo senso, con riferimento all’analoga prescrizione stabilita nella misura della sorveglianza speciale di P.S., si è pronunciata Cass. sez. I, 11.1.1989, in *Cass. Pen.*, 1990, 677. In senso conforme, in dottrina, SICLARI, *Le misure di sicurezza*, cit., 166; MILETTO, *Le misure di prevenzione*, UTET, Torino 1989, 262; SIGNORINO, *Nuove norme in materia di soggiorno obbligato ed intercettazioni telefoniche*, Giuffrè, Milano 1984, 41.

¹⁶ Benché il dettato normativo sembri riferirsi unicamente alla possibilità di modifiche permanenti alle prescrizioni, esigenze di flessibilità nella gestione delle misure in esame suggeriscono la possibilità per il giudice di pace di autorizzare modifiche temporanee del corredo prescrizionale in risposta ad esigenze contingenti meritevoli di tutela (es. esigenza di recarsi temporaneamente presso un centro clinico situato in comune diverso da quello di residenza).

Va, in proposito, richiamata la distinzione, di matrice giurisprudenziale, tra "stato di necessità" (art. 54, c.p.) e, appunto, "comprovata necessità", identificandosi quest'ultima nell'insorgenza improvvisa di una rilevante esigenza, impellente e non procrastinabile senza un concreto e significativo pregiudizio della sfera personale o patrimoniale dell'interessato.

Ne deriva che non possono essere considerate rilevanti, a tal fine, le esigenze puramente ludiche o di svago, o connesse, in generale, a motivazioni non attinenti alla salvaguardia di beni o diritti strettamente collegati alla persona dell'interessato o dei suoi familiari.

Con riferimento al ritardo nel rientro al domicilio, dovuto a cause di lavoro (perché comandato dal datore di lavoro, ovvero perché impegnato in un incarico liberamente assunto quale lavoratore in proprio), la giurisprudenza - con riferimento all'affine istituto della sorveglianza speciale di P.S. - mantiene un orientamento particolarmente severo nel ritenere che, in nessuno dei visti casi la condotta contrastante con le prescrizioni possa essere giustificata.¹⁷

Si tratta di indirizzo non condivisibile, laddove non consente di riconoscere, quale valida giustificazione al ritardato rientro nell'abitazione, quantomeno l'eventuale ordine del datore di lavoro del prevenuto, che obblighi quest'ultimo alla scelta tra la disobbedienza al proprio superiore, con il rischio di rilevanti conseguenze sul rapporto di lavoro, e la violazione delle prescrizioni. Tale opinione sembra avvalorata dalla considerazione che l'esecuzione della misura di prevenzione non può sostanzarsi in limitazioni alla libertà personale tali da arrecare un pregiudizio grave e irreparabile (quale sarebbe la conseguenza disciplinare del rifiuto di permanere sul luogo di lavoro) al soggetto che vi è sottoposto, e deve - in ogni caso - essere finalizzata alla risocializzazione dell'individuo sottoposto, quantomeno sotto il profilo della "tutela passiva", evitando di accrescere, cioè, le cause di destrutturazione sociale che possono facilitare la recidiva.

In questa prospettiva si muove, del resto, un indirizzo di legittimità che ha ritenuto conforme a Costituzione la vista disciplina proprio in quanto la legge "riconosce esplicitamente la sussistenza di cause legittimanti la deroga, tra le quali è indubbiamente anche quella della ricerca di un lavoro e dell'estrinsecazione di esso anche in orario incompatibile con quello ammesso dalle prescrizioni imposte."¹⁸

¹⁷ Cass. sez. I, 9.7.1986, in *CED Cass.*

¹⁸ Cass. sez. I, 18.5.1973, in MOLINARI-PADAPIA, *Le misure di prevenzione*, Giuffrè 2005, 339.

c) *divieto di frequentare determinati locali pubblici:*

Si può ritenere ammissibile un'indicazione generica della tipologia di locali pubblici per i quali può essere imposto il divieto in esame (ad es. "discoteche"). Si pone, tuttavia, il dubbio della legittimità di una misura che precluda all'interessato la frequentazione di *tutti* i locali pubblici di una determinata tipologia (es. discoteche, bar, sale giochi o simili), ovvero se il provvedimento debba precisare per quali locali vige il divieto (ad es. i locali di una determinata provincia).

La questione rimane aperta, poiché la prassi sembra orientata a ritenere ammissibile un'indicazione generale in relazione ad una determinata tipologia di locali, laddove il tenore letterale della disposizione sembra al contrario suggerire una lettura restrittiva.¹⁹

Circa il contenuto dell'obbligo, esso non dovrebbe ritenersi trasgredito da una frequentazione occasionale da parte dell'interessato di un locale pubblico della tipologia vietata dalla prescrizione, essendo necessaria, alla luce del dettato normativo una "frequentazione", cioè una presenza assidua e costante del soggetto all'interno dei pubblici esercizi.

Deve essere precisato che nel concetto di "frequentazione" deve ritenersi inclusa l'abituale permanenza nelle immediate vicinanze dei locali in questione, con modalità tali che consentano un immediato contatto con i clienti o gli avventori dell'esercizio pubblico.

d) *divieto di allontanarsi dal comune di residenza:* per la sua connotazione di significativa limitazione della libertà del soggetto che vi è sottoposto, la misura in questione si configura quale strumento di *extrema ratio*, nei casi in cui le altre misure si ravvisino inadeguate alla tutela delle esigenze di sicurezza pubblica. In questa prospettiva, pertanto, essa pare costituire una *species* distinta e con caratteri di autonomia rispetto alle altre misure previste dal medesimo art. 75-bis, t.u. stup.

Essa può essere imposta, dunque, in un'ottica di prudente gradualità, quando le altre misure di prevenzione non sono ritenute sufficientemente idonee alla tutela della sicurezza pubblica.

È necessario, pertanto, che sia accertata, anzitutto, la sussistenza di un grado di pericolosità sociale di significativa rilevanza in capo all'interessato.

¹⁹ In giurisprudenza, è stato ritenuto illegittimo un provvedimento che vietava all'interessato l'accesso a tutti gli impianti sportivi in tutto il territorio nazionale (T.A.R. Basilicata, 3.10.1997, n. 335, in *Foro amm.*, 1998, 1589).

Occorre, poi, che, nella fattispecie, le altre misure “atipiche” risultino inidonee a contenere la pericolosità sociale dell’interessato.

È da ritenere, in altri termini, che il divieto di allontanamento dal comune di residenza si applichi soltanto in caso esso si presenti come “soluzione obbligata” nel caso concreto, dovendo, altrimenti, optare per l’applicazione di altra misura - purché idonea allo scopo - che comporti il minor sacrificio possibile per la libertà personale della persona sottoposta.²⁰

Il secondo profilo meritevole di attenzione concerne la determinazione dell’ambito territoriale nel quale circoscrivere l’applicazione del divieto in esame.

La disposizione dell’art. 75-bis, t.u. stup., si riferisce al comune di “residenza”. Deve ritenersi che il concetto di “residenza” vada letto nel senso di “dimora abituale”, cioè di luogo in cui il soggetto abitualmente vive ed esercita la propria attività, di tal che sia possibile, per le forze dell’ordine, esercitare un monitoraggio ed un controllo continuo della condotta dell’interessato.

e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato negli orari di entrata ed uscita degli istituti scolastici: l’obbligo in esame afferisce strettamente alla libertà personale. Non pare vi siano profili di immediata violazione di parametri costituzionali in tale previsione, poiché l’obbligo della comparizione è sanzionato - ai sensi dell’art. 13, Cost. - dal provvedimento giurisdizionale di convalida.²¹

Deve ritenersi legittima la prescrizione, posta a scopo antielusivo del divieto in esame, rivolta all’interessato di presentarsi all’autorità di P.S. in più occasioni nel corso di una stessa giornata. In tal caso, tuttavia, l’invito a presentarsi terrà conto delle eventuali esigenze personali (lavorative, familiari, di salute, etc.) dell’interessato.

Alla luce delle limitazioni alla libertà personale dell’interessato e della concreta possibilità che la misura incida pesantemente sulla possibilità di svolgere le normali attività quotidiane, si rende necessario che il provvedimento sia adeguatamente motivato con riguardo alla necessità che al prevenuto sia imposto l’obbligo di presentazione più volte nel corso di una giornata.

f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore: quando l’interessato dimostri di svolgere un lavoro per il quale la patente

²⁰ In questo senso, con riferimento all’analoga misura del c.d. “obbligo di soggiorno” previsto dalla L. n. 1423/56, si è espressa Cass. sez. I, 10.11.1986, in *Giust. Pen.*, 1987, III, 656.

²¹ Per analoga questione sollevata con riguardo all’obbligo di comparizione in occasione di manifestazioni sportive di cui all’art. 6, L. 13.12.1989, n. 401, v. Corte cost., sent. 12.6.1996, n. 193, in *Cass. Pen.*, 1996, 3246.

di guida costituisce indispensabile requisito, sembra consentito disciplinare il divieto in esame in modo da non ostacolare lo svolgimento dell'attività lavorativa del soggetto, in analogia di quanto è previsto in relazione alla disciplina delle altre misure e sanzioni sostitutive che prevedono la sospensione della patente di guida (si veda, ad es., le analoghe prescrizioni in materia di libertà controllata dettate dall'art. 56, n. 4), della L. n. 689/1981).

5. Il procedimento di applicazione delle misure e il giudizio di convalida

Il procedimento per l'applicazione delle misure in esame prende avvio in seguito alla ricezione, da parte del questore, di copia del decreto con il quale il prefetto ha irrogato una delle sanzioni amministrative previste dall'art. 75, d.P.R. n. 309/1990.

Mentre dunque il questore non ha facoltà di iniziativa autonoma nell'avvio del procedimento di cui all'art. 75-bis, t.u. stup., dovendo attendere l'attivazione del prefetto, resta invece ampiamente discrezionale il momento della scelta in relazione all'*an* dell'applicazione delle misure e al *quomodo* (cioè alla tipologia e al numero delle misure applicabili nel caso concreto).

Il questore procede alla verifica che l'interessato si trovi in una delle condizioni soggettive sopra viste e, in caso si riscontro positivo, può disporre una delle misure con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato.²²

Nel provvedimento questorile deve essere precisata la durata, non superiore a due anni (che diventano quattro nel caso indicato alla lett. f) dell'art. 75-bis, cit.), della (o delle) misure.

In proposito, deve osservarsi come la legge non ha previsto un termine minimo di durata delle misure, di tal che è ammissibile che esse siano disposte anche per un periodo di tempo circoscritto.²³

L'obbligo della motivazione del provvedimento, espressamente previsto dalla legge, si giustifica alla luce della natura di atto amministrativo a contenuto discrezionale, incidente su diritti del cittadino, e si rende necessario a giustificare, sul piano del diritto, le prescrizioni limitative dei diritti della persona in cui si sostanziano

²² In tema, cfr. AMATO, *La Cassazione interviene sulla disciplina sanzionatoria dell'uso personale di droga*, in *Cass. Pen.*, 2009, 5, 2138 ss.

²³ Con riferimento alle affini misure in tema di D.A.SPO., cfr., in senso conforme, MOLINARI-PAPADIA, *cit.*, 814. Deve ritenersi, in ogni caso, sussistente in capo al questore l'onere di motivare adeguatamente la durata imposta alle misure preventive applicate, a pena di illegittimità del provvedimento.

le misure in esame e la loro durata.²⁴

È dubbio se il questore sia tenuto a provvedere personalmente all'emanazione del provvedimento preventivo ovvero possa delegarvi un funzionario, all'uopo designato.

Secondo la giurisprudenza, formatasi in tema di avviso orale il questore può delegare un ufficiale di P.S., con atto che non necessariamente deve rivestire la forma scritta.²⁵

Tale indirizzo è condiviso dalla dottrina, che ritiene l'atto delegabile al funzionario vicario nel caso di impedimento del questore e nel caso vi sia la c.d. "delega di firma" del questore medesimo a funzionario dell'ufficio centrale della questura.²⁶

Il provvedimento del questore è notificato all'interessato, e deve contenere, a pena di nullità, l'avviso che il prevenuto ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida.²⁷

La convalida dell'autorità giudiziaria è necessaria ad assicurare all'istituto *de quo* - che sostanzia una limitazione della libertà personale del soggetto al quale è applicato - la compatibilità con l'art.13, Cost.²⁸

Il relativo procedimento si caratterizza quale procedura a contraddittorio limitato (seppure non può dirsi che si svolga completamente *de plano*), e tale contrazione degli spazi consentiti alla difesa è giustificata dalla relativa semplicità delle questioni e soprattutto delle esigenze di rapidità, anche nell'interesse dello stesso soggetto colpito dalla misura, che al contempo si giova comunque di alcune cautele a garanzia del diritto di difesa, quali l'intervento di un organo giurisdizionale - in questo caso il giudice di pace - identificato mediante le regole generali sulla competenza, che agisce a mezzo di strumenti intrinsecamente giurisdizionali

²⁴ Così MOLINARI-PAPADIA, *Le misure di prevenzione*, cit., 788.

²⁵ Cass. sez. I, 6.3.1992, in *Cass. Pen.*, 1993.

²⁶ In tale ultimo caso, tuttavia, il questore mantiene pur sempre la responsabilità dell'emissione dell'atto in esame. Cfr. in dottrina MOLINARI, voce *Misure di prevenzione*, in *Enc. Dir.*, II° aggiornamento, Giuffrè, Milano 1998.

²⁷ L'onere di tale avviso, espressamente previsto dall'art. 75-bis, comma 2, D.P.R. n. 309/90, costituisce la positivizzazione dell'analogo principio stabilito, con riguardo al procedimento di convalida del D.A. SPO. di cui alla L. 13.12.1989, n. 401, dalla sentenza costituzionale 19.5.1997, n. 144.

²⁸ Che l'obbligo di cui all'art. 6, L. 401/89 costituisca una limitazione della libertà personale è pacifico: cfr. Corte cost., sentenze 143 e 193 del 1996, richiamate nella sentenza della Consulta n. 144/97, citata alla nota prec. La giurisprudenza costituzionale ha stabilito altresì il principio che l'art.13, Cost., conferisce "alla libertà personale una propria e particolare rilevanza costituzionale e con essa il diritto, in relazione ai procedimenti che alla libertà si riferiscono, ad una effettiva integrale difesa di questo supremo interesse del cittadino." (Corte cost., sent. 53/1968).

comunicati o notificati alle parti nelle forme di rito; la possibilità di interloquire benché unicamente mediante scritti e deduzioni difensive; e la possibilità del ricorso per Cassazione.²⁹

È tuttavia incontestabile che, nonostante gli sforzi della giurisprudenza, sia costituzionale che di legittimità, di adeguare la disciplina dell'applicazione delle misure di prevenzione al canone costituzionale espresso dall'art. 24, comma 2, Cost., la disciplina attuale soffra effettivamente di una marcata limitazione delle garanzie difensive, fino ad ora sempre "salvate" dalla Consulta con l'affermazione del principio che il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, è caratterizzato da un certo grado di flessibilità, talché al legislatore è consentito di graduarlo e specificarlo in rapporto agli istituti di volta in volta considerati ed alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di procedimento (con particolare riferimento al grado di libertà personale concretamente suscettibile di essere inciso nella fattispecie).³⁰

Rileva soprattutto - come detto - la mancata previsione dell'obbligo di assicurare, nel giudizio di convalida *de quo*, l'assistenza tecnica di un difensore, essendo prevista dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent.144/97, cit.) soltanto la facoltà per l'interessato di interloquire a mezzo di memorie o deduzioni presentate anche a mezzo di un difensore, senza la possibilità di comparizione personale.

6. Il "doppio termine" del procedimento di convalida

Il provvedimento del questore è comunicato, entro 48 ore dalla notifica al prevenuto, al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, qualora essa manchi, di domicilio dell'interessato, ai fini della convalida.

²⁹ I tratti del procedimento *de plano* si rinvencono in seno all'art. 667, comma 4, c.p.p., che funge da paradigma normativo per le fattispecie trattate con tale rito. Secondo una dottrina che si è occupata dell'affine procedura di convalida delle misure di cui alla L. 401/89 (PACE, *Misure di prevenzione personale contro la violenza negli stadi ed esercizio del diritto di difesa con "forme semplificate"*, in *Giur. cost.*, 1997, 3, 1582), il principio di garanzia fondato a livello costituzionale dall'art.13, Cost., imporrebbe il rispetto integrale del contraddittorio pieno (non nella versione "semplificata" - subordinata al rispetto dei termini ristretti previsti dall'art.6, comma 2, L. 401/89 - della convalida da parte del GIP, ritenuta costituzionalmente compatibile dalla Consulta), con devoluzione della relativa cognizione all'autorità giudiziaria ordinaria, in applicazione analogico/estensiva del procedimento di cui all'art.4, L.1423/56.

³⁰ In dottrina, per una rassegna della giurisprudenza costituzionale che si è espressa sul principio richiamato nel testo, cfr. NIRO, *Effettività del diritto di difesa ed assistenza tecnica nei procedimenti in camera di consiglio*, in *Giur. cost.*, 1989, 1618 e ss.

Nel caso si tratti di soggetti minorenni, la competenza ai fini della convalida, della modifica o revoca delle misure appartiene al tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato.

La successiva scansione procedimentale prevede che l'autorità giudiziaria, se accerta la ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 75-bis, t.u. stup., convalida il provvedimento del questore.³¹

La disposizione dell'art. 75-bis, cit., non stabilisce, in effetti, alcun termine espresso a garanzia delle esigenze difensive.

E tuttavia, l'esercizio del diritto presidiato dall'art. 24, Cost. verrebbe del tutto vanificato, se il sistema non assicurasse alla difesa un adeguato spazio di tempo - tra la notifica del provvedimento del questore e la convalida del giudice di pace - per l'attivazione del contraddittorio, per quanto meramente cartolare.

Nel silenzio della legge, e considerate le viste cadenze temporali stabilite per la procedura di convalida, il termine dilatorio necessario a consentire all'interessato l'esercizio del diritto di difesa, se non può essere troppo ampio per non interferire con la celere definizione del procedimento di convalida, improntato all'immediatezza; deve essere comunque tale da consentire al prevenuto di reperire un difensore, sottoporgli il caso ed ottenere la redazione di uno scritto difensivo.³²

La giurisprudenza, muovendo dalla collocazione sistematica delle misure di cui all'art. 75-bis, d.P.R. n. 309/90, inquadrata nell'ampio *genus* delle misure di prevenzione, ha fatto riferimento, per completare la sequenza procedimentale mancante, alla disciplina delle misure limitative della libertà personale previste dall'art. 6, L. n. 401 del 1989, volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, che prevedono una analoga procedura di convalida, garantita, in

³¹ A tale proposito, una giurisprudenza - con riguardo all'analogo procedimento in tema di convalida del D.A. SPO. - ha stabilito che il termine assegnato all'ufficio di procura per la richiesta ai sensi dell'art.6, comma 3, L.401/89 citata, è autonomo rispetto all'analogo termine previsto per la convalida da parte dell'autorità giudiziaria: il disposto normativo, in altre parole, non configurerebbe un unico termine di 96 ore, bensì due termini distinti di 48 ore ciascuno (Cass. sez. VI, 23.10.1998, in *Cass. Pen.*, 2000,183).

³² Cass. sez. VI, 27.01.2009, n. 3521, Rv. 242657, in *CED Cass.* Il citato arresto osserva che: "In una prospettiva di tutela delle istanze difensive, non sembrerebbe ragionevole fissare per il questore il termine di 48 ore per la richiesta di convalida e negare all'interessato un identico spazio cronologico per controdedurre, in un contesto generale di parità di risorse." Tale principio implica altresì che la pienezza del diritto di difesa sia garantita dalla possibilità di esaminare i documenti eventualmente trasmessi dal questore al giudice ai fini della convalida.

seguito alla sentenza costituzionale n.144 del 1997, dal controllo giurisdizionale (art. 13, Cost.) e dalla possibilità di difesa (art. 24, Cost.).³³

Peraltro, l'intervento della Corte costituzionale, nel precisare che la facoltà di interloquire deve essere esercitata con "modalità tali da non interferire" con la definizione del procedimento di convalida nei termini previsti dalla legge, e nell'auspicare l'intervento del legislatore per disciplinare in maniera specifica le modalità di esercizio di detta facoltà, aveva lasciato aperta la questione della determinazione del termine adeguato per l'esercizio in concreto del diritto di difesa, compatibile appunto con le forme semplificate di interlocuzione adottate con riferimento al procedimento di convalida, e tale da realizzare la corretta ponderazione tra le esigenze di speditezza della procedura e le garanzie della difesa.

Tale livello minimo di tutela difensiva costituisce, peraltro, espressione del principio della "parità delle armi" che - in forza della sua espressa "costituzionalizzazione" in seguito alla L. cost. n. 2/1999 - deve ritenersi applicabile a tutti i modelli processuali.³⁴

Da quando decorre il termine di quarantotto ore per la convalida del provvedimento questorile? Secondo una prima ipotesi ricostruttiva, il termine decorrerebbe dalla ricezione del provvedimento del questore da parte del giudice della convalida. E tuttavia tale lettura è stata autorevolmente contrastata dalla più recente elaborazione, che, richiamandosi ad una interpretazione sistematica della norma, individua il *dies a quo* per la convalida facendolo decorrere dalla scadenza del termine di 48 ore concesso all'interessato, attinto dal provvedimento del questore, per presentare memorie difensive.³⁵

Tale interpretazione bene si armonizza, sotto il profilo sistematico, con la giurisprudenza che ha ritenuto illegittimo, per violazione del diritto all'intervento e all'assistenza difensiva, il decreto del giudice di pace che convalidi il provvedimento assunto dal questore *ex art. 75-bis*, prima che siano trascorse quarantotto ore dalla notifica all'interessato del provvedimento medesimo.³⁶

³³ In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, la giurisprudenza ha stabilito che il termine a difesa, per la presentazione di memorie e deduzioni al G.I.P. è di 48 ore, decorrente dalla notifica del provvedimento di prescrizioni del questore (Cass. sez. III, n. 26136/2008, in *CED Cass.*; Cass. sez. III, 17.01.2008, n.2471, in *CED Cass.*).

³⁴ Per una recente riaffermazione di tale principio cfr. Corte cost., sent. n. 26 del 2007.

³⁵ Cass., sez. IV, 22.02.2011, n. 6831, Rv. 249415, *cit.*

³⁶ Cass., sez. VI, 27.01.2009, n. 3521, Rv. 242657, *cit.*; Cass., sez. III, 08.07.2008, n. 27727, Rv. 240816, in *CED Cass.*

L'esigenza di assicurare al soggetto inciso un sufficiente spazio temporale per predisporre le proprie difese offre alla proposta ermeneutica un diretto collegamento al principio costituzionale sancito dall'art. 13, comma 2, della Costituzione, ove è stabilito che il termine complessivo, per sottoporre a controllo dell'autorità giudiziaria i provvedimenti di pubblica sicurezza incidenti sulla libertà personale, è di 96 ore.³⁷

In coerenza con tale approccio interpretativo, un recente indirizzo ha stabilito che il medesimo termine dilatorio di 48 ore, decorrente dalla notifica del provvedimento questorile all'interessato, dovesse osservarsi in relazione al procedimento di convalida delle misure di cui all'art. 75-*bis*, d.P.R. n. 309/90.³⁸

Il detto termine deve essere osservato - come segnalato - a pena di nullità e tale severa sanzione processuale è giustificata dalla sua stretta connessione alla tutela del diritto di difesa nel procedimento di convalida, ricadente nella sfera di tutela costituzionale (art. 24, Cost.), e dunque è pronunciata ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p.³⁹

Il giudice ha, conseguentemente, l'obbligo di verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario della misura, da esercitarsi attraverso un "contraddittorio cartolare" nel termine dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento, con la conseguenza che, qualora la decisione sulla convalida intervenga prima della scadenza del predetto termine, il decreto è affetto dal vizio di violazione di legge, censurabile in sede di legittimità.⁴⁰

Una questione di grande rilievo pratico attiene alla prova del rispetto del termine dilatorio stabilito a tutela delle esigenze difensive.

³⁷ Cass. sez. III, 17.05.2010, n. 18530, Rv. 247041, in *CED Cass.*; Cass. Sez. III, 03.06.2010, n. 20776, Rv. 247182, in *CED Cass.*

³⁸ Cass. sez. VI, 27.1.2009, n. 3521, Rv. 242657, *cit.* Nella citata pronuncia, la Corte ha osservato che inevitabilmente l'efficacia di tale termine dilatorio potrebbe essere vanificata qualora tra la notifica all'interessato e la comunicazione al giudice di pace intercorra un lasso di tempo così breve, da comprimere eccessivamente lo spazio temporale nel quale inderogabilmente il giudice deve adottare la sua decisione sulla convalida (come era accaduto nel caso di specie, nel quale il provvedimento del questore è stato trasmesso al giudice di pace per la convalida novanta minuti dopo la notifica all'interessato); osservando tuttavia che "il termine di quarantotto ore riconosciuto in favore dell'interessato invero ben può essere osservato, purché il questore ponga in essere prassi ispirate alla doverosa cooperazione con gli organi interessati alla procedura, che tengano conto del termine dilatorio concesso al destinatario del provvedimento."

³⁹ Cass. sez. IV, 15.07.2010, n. 32065, Rv. 248203, in *CED Cass.*

⁴⁰ Alla medesima conseguenza sul piano della validità della convalida deve pervenirsi nel caso le deduzioni, pur presentate nei termini, non siano state in concreto sottoposte all'esame del giudice (la garanzia del contraddittorio deve essere, infatti, intesa in senso sostanziale e non formale).

A tal fine, soccorre l'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'affine procedimento di convalida delle misure di cui all'art.6, L. 401/89, secondo cui il provvedimento del giudice deve recare l'indicazione dell'ora della convalida. Il detto requisito - pur non essendo espressamente prescritto dalla legge - assume rilievo di elemento essenziale dell'atto, poiché costituisce il solo mezzo di prova del rispetto del termine perentorio stabilito dalla legge.⁴¹

L'indirizzo sopra richiamato - nel considerare elemento essenziale dell'atto di convalida l'indicazione dell'orario della stessa - offre una via d'uscita al contrasto giurisprudenziale che vede contrapposto l'orientamento incline a ritenere presunto il rispetto del termine *de quo*, salva la possibilità per l'interessato di fornire la prova contraria; ad altro indirizzo più "garantista", che considera, invece, la mancanza di una prova certa dell'avvenuta convalida giudiziale entro il termine di legge, quale motivo di annullamento del provvedimento di convalida.⁴²

Secondo il primo orientamento, l'indicazione da parte del cancelliere della sola data e non anche dell'ora di deposito del provvedimento del giudice, non ne comporta l'automatica caducazione sotto il profilo dell'efficacia, pur trattandosi di provvedimenti soggetti a termine "orario" di decadenza, sempre che sia possibile, anche in base ad elementi presuntivi, dedurre la tempestività del deposito.⁴³

La possibilità di utilizzare presunzioni in tema di accertamento della tempestività della convalida - per quanto vincibili mediante la prova contraria ad onere dell'interessato - non sembra, tuttavia, seguita da altra opinione, secondo cui l'eventuale incertezza non risolvibile sulla base degli atti, sulla tempestività della convalida comporterebbe invece l'annullamento senza rinvio del decreto di convalida con conseguente cessazione dell'efficacia della misura.⁴⁴

⁴¹ La nullità del procedimento in caso di mancato rispetto del termine delle 48 ore è riconosciuta da Cass. sez. VI, 27.01.2009, n. 3521, Rv. 242657, *cit.*

⁴² La Suprema Corte, partendo dalla constatazione che la convalida *ope judicis* costituisce l'integrazione necessaria di un presupposto fondamentale della misura di prevenzione atipica di cui all'art.6, l.401/89, ne fa derivare la conseguenza che la mancata integrazione di tale elemento fondamentale inficia irrimediabilmente l'efficacia della misura, imponendo l'annullamento dell'ordinanza e la conseguente declaratoria di inefficacia del provvedimento del questore.

⁴³ Cass. sez. III, 7.01.2010, n. 90, Rv. 246006, in *CED Cass.* (Nella specie, il termine orario di deposito del provvedimento di convalida scadeva in prossimità dell'orario di chiusura della cancelleria; la Corte, in base a tale rilievo, ha affermato che era possibile presumere che lo stesso fosse stato depositato nella mattinata, aggiungendo che era comunque onere dell'interessato dimostrare il contrario facendosi rilasciare dalla cancelleria l'attestazione dell'orario di deposito).

⁴⁴ Cass. sez. III, 3.06.2010, n. 20785, Rv. 247185, in *CED Cass.* (Fattispecie di ordinanza recante la data, ma sprovvista dell'indicazione dell'ora del deposito, nella quale la Corte

E, invero, “in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, non sembra consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari.”⁴⁵

È dubbia l'applicabilità al giudizio di convalida della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Pare condivisibile, alla luce dell'urgenza intrinseca che caratterizza il procedimento di convalida, l'opinione dottrinale che ritiene tale procedimento escluso dall'ambito di operatività della citata sospensione feriale.⁴⁶

7. L'ambito del controllo affidato all'autorità giudiziaria

L'art. 75-bis, d.P.R. n. 309/90, stabilisce che il giudice “se ricorrono i presupposti di cui al comma 1 [dell'art. 75-bis, n.d.a.] dispone con decreto la convalida.”

Alla luce del testuale disposto, i presupposti della convalida del provvedimento del questore, andrebbero pertanto ricercati nella verifica delle condizioni di legge, al riscontro delle quali al giudice non sembrerebbe residuare alcun margine di discrezionalità nella decisione sulla convalida.

Tale esclusione della possibilità di valutazione discrezionale sull'opportunità del provvedimento amministrativo sarebbe coerente con la configurazione del procedimento di convalida quale controllo di mera legittimità dell'atto amministrativo piuttosto che come verifica complessiva ad ampio spettro della fattispecie sottoposta al vaglio del giudice.

Può considerarsi appagante tale opinione? Occorre considerare che il provvedimento del questore incide sulla libertà personale, talché, in base al principio di riserva assoluta di giurisdizione prevista *de libertate*, se ne deve trarre la conclusione che il provvedimento amministrativo ha natura “servente” rispetto all'intervento incidente sulla posizione soggettiva della persona riservato all'autorità giudiziaria.

ha precisato che l'annullamento senza rinvio si giustifica non essendo ipotizzabile una restituzione degli atti al giudice della convalida per un accertamento “ora per allora” del momento di deposito dell'atto in cancelleria, posto che esso non sarebbe altrimenti desumibile per assenza di valida documentazione al riguardo).

⁴⁵ Così SS.UU. 29.11.2005, Rv. 232711, in *CED Cass.*

⁴⁶ Cass. sez. I, 25.5.1999, in *Cass. Pen.*, 2000, 1780. In dottrina, pare inclinare per la soluzione a nostro avviso preferibile MOLINARI-PAPADIA, *Le misure di prevenzione*, cit., 797.

Un siffatto contesto impone che la verifica giudiziale in sede di convalida integri un “pieno controllo di legalità sulla esistenza dei presupposti legittimanti la adozione del provvedimento da parte della autorità amministrativa.”⁴⁷

Il giudice non può limitarsi, pertanto, a effettuare una verifica meramente formale del provvedimento del questore perché, in tale caso, si permetterebbe all'autorità amministrativa di limitare la libertà personale al di fuori di un effettivo controllo giurisdizionale (e - si aggiunge - a fronte della limitata possibilità di esercizio del diritto di difesa consentita nella fattispecie).

L'opinione favorevole ad un controllo pieno di legalità da parte del giudice è confermata dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui l'atto suscettibile di incidere sulla libertà personale impone che il controllo giurisdizionale sia “svolto in modo pieno”, assegnando “all'autorità giudiziaria, in ossequio al sistema di garanzie previsto dall'art. 13 della Costituzione, di valutare, in sede di convalida del provvedimento, la sussistenza delle condizioni richieste per la sua adozione sul piano della necessità ed urgenza, nonché l'adeguatezza del suo contenuto anche sotto il profilo della durata.”⁴⁸

La Consulta ha indicato espressamente alcuni caratteri fondamentali del giudizio di convalida: esso deve coinvolgere la personalità del destinatario e le modalità di applicazione della misura,⁴⁹ sostanziandosi in un controllo sulla ragionevolezza ed “esigibilità” della misura disposta con il provvedimento medesimo.⁵⁰

Si può quindi concludere che l'ambito del controllo che il Giudice della convalida effettua sul provvedimento questorile si estende ai profili seguenti: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) la attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 75-bis, comma 1, d.P.R. n. 309/90; d) la proporzionalità e adeguatezza della durata della misura sotto il profilo delle limitazioni alla libertà personale imposte al prevenuto.

⁴⁷ Così, con riguardo all'affine procedimento di convalida del D.A. SPO., Cass. sez. III, .06.2010, n. 20789, Rv. 247186, in *CED Cass.*

⁴⁸ Corte cost., sent. 20.11 - 4.12.2002, n. 512, in *G.U.* 11.12.2002.

⁴⁹ Corte cost., sent. 2.5. - 7.5.1996, n.143, in *G.U.* 15.5.1996.

⁵⁰ Corte cost., sent. 20.4. - 23.4.1998, n. 136, in *G.U.* 29.4.1998.

8. Le ragioni di necessità ed urgenza

Il presupposto della ricorrenza della “ragioni di necessità e urgenza” che devono sussistere al fine di legittimare il ricorso alle misure limitative della libertà personale (e tali sono certamente le prescrizioni di cui alla lett. e) dell’art. 75-*bis*) da parte dell’autorità amministrativa non è previsto espressamente dalla disposizione in esame, bensì discende direttamente dal disposto costituzionale di cui all’art. 13 della Carta fondamentale.⁵¹

Il presupposto della eccezionale necessità ed urgenza, richiesto dall’art. 13 della Costituzione, affinché l’autorità di pubblica sicurezza possa temporaneamente adottare provvedimenti incidenti sulla libertà personale delle persone, è, infatti, un principio immanente, “pienamente vigente nell’ordinamento giuridico, rappresentando attualmente sia un presupposto dell’azione amministrativa, sia un criterio per il relativo giudizio di convalida effettuato dall’autorità giudiziaria.”⁵²

Appare, tuttavia, necessario precisare - con riguardo alle misure “atipiche” in esame - il significato peculiare che, alla luce della cornice costituzionale sopra delineata, assumono i presupposti di “necessità e urgenza” che legittimano le limitazioni alla libertà personale da parte dell’autorità di pubblica sicurezza.

La “necessità”, invero, sembra coincidere con la sussistenza delle condizioni soggettive previste dal comma 1 della disposizione in esame (pericolo per la sicurezza pubblica derivante dalla condotta di utilizzo illecito dello stupefacente, realizzata dal soggetto appartenente ad una delle categorie indicate).

È evidente che la motivazione sulla necessità di imporre le misure preventive si riduce in concreto ad una sorta di “clausola

⁵¹ Corte cost., sent. n. 512/2002, *cit.* Cfr. in tema SS.UU., 27.10.2004 (dep. 12.11.2004), n. 44273, Rv. 229110, in *CED Cass.*; conforme, Cass. sez. I, 16.6.2004, n. 27036, Rv. 229100, confl. comp. in proc. Amerato, in *CED Cass.* La pronuncia si segnala anche per il richiamo ai principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, in specie alla sentenza della Corte costituzionale n. 512/2002 (cfr. nota prec.).

⁵² La Consulta, per “salvare” l’affine istituto delle misure di cui all’art. 6 del la L. n. 401 del 1989, dalle eccezioni di illegittimità costituzionale che erano state sollevate proprio perché tale norma, con la prescrizione della presentazione ad un ufficio di polizia, attribuisce all’autorità amministrativa il potere di limitare la libertà personale con provvedimenti tendenzialmente duraturi e non provvisori, ha ritenuto applicabile anche al provvedimento di presentazione ad un ufficio di polizia di cui all’articolo dianzi citato il disposto dell’art. 13, Cost., ed ha, di conseguenza, prescritto all’autorità amministrativa di valutare, in presenza di un soggetto al quale è stato già imposto il divieto di accedere agli stadi, le ragioni di necessità ed urgenza che richiedono anche l’adozione dell’obbligo di comparizione ed, in un secondo momento, all’autorità giudiziaria di valutare l’effettiva sussistenza di tali presupposti.

di stile", giacché, in presenza delle situazioni indicate dalla norma in analisi, difficilmente potrebbe considerarsi non necessaria la prescrizione delle particolari limitazioni alla libertà personale al fine di assicurare la prevenzione del rischio di ulteriori attentati alla sicurezza pubblica.

Da quanto sopra deriva che l'obbligo della motivazione deve essere inteso in senso non formalistico né richiede sempre e comunque l'adozione di formule esplicite, giacché l'esigenza di imporre le misure preventive ben può evincersi anche dalla gravità della condotta o dalla pericolosità del soggetto.

Per quanto concerne l' "urgenza", in base al ricordato art. 13, Cost., il detto requisito dovrebbe consistere nella sussistenza di quelle circostanze in cui bisogna agire con immediatezza perché, nell'attesa dell'intervento del magistrato, si porrebbe in pericolo il bene per il quale è apprestata la tutela (nella fattispecie, la sicurezza pubblica).

La motivazione sull'urgenza dovrebbe, quindi, consistere nell'indicazione delle ragioni per le quali il provvedimento questorile deve avere esecuzione prima della convalida del giudice, perché, se fosse destinato ad avere esecuzione in un momento successivo ad essa, il problema dell'urgenza non si porrebbe, posto che la motivazione sull'urgenza è prevista solo per i provvedimenti limitativi della libertà personale adottati dall'autorità amministrativa in via provvisoria antecedentemente all'intervento del magistrato.

Nelle fattispecie in questione, tuttavia, è la legge stessa a stabilire che l'efficacia del provvedimento decorre dalla notifica all'interessato, senza la possibilità, per l'autorità di pubblica sicurezza, di anticiparne e posticiparne l'esecuzione, talché pare che l'obbligo della motivazione risulti, per quanto concerne il profilo in esame, assai evanescente e di difficoltosa oggettivazione.

9. L'accertamento della pericolosità

Si è già delineata la natura peculiare della pericolosità sociale rilevante ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione "atipiche" in esame, e di come essa si distingua, rispettivamente, dall'oggetto del processo penale e del procedimento di sicurezza.⁵³

⁵³ Le particolari misure di cui all'art. 75-bis, comma 1, d.p.r. n. 309/90 non richiedono, infatti, la formulazione di un giudizio di penale responsabilità, quanto di pericolosità del soggetto per la sicurezza pubblica.

La pericolosità è, anzitutto, diagnosticata sulla base dell'accertamento che il prevenuto risulti condannato - anche in via non definitiva - per taluno dei reati indicati nella norma; ovvero che rientri nelle altre situazioni soggettive ivi contemplate: siffatte situazioni sono state considerate dal legislatore idonee di per sé a giustificare le limitazioni alla libertà personale stabilite con le "atipiche" misure preventive in esame.

Elementi di valutazione della pericolosità sociale possono, inoltre, essere tratti dalla sentenza di condanna (qualora essa sia stata pronunciata e anche se non definitiva) che costituisce, spesso, l'occasione per la proposta di applicazione della misura di prevenzione.

Secondo un orientamento, ciò sarebbe consentito anche nell'ipotesi di condanna in relazione alla quale è stata applicata la sospensione condizionale della pena, poiché la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 166, c.p., relativa al divieto di fondare unicamente sulla condanna a pena condizionalmente sospesa l'applicazione di misure di prevenzione, non impedisce al giudice di valutare, nell'indagine circa la pericolosità del soggetto proposto per la misura, gli elementi fattuali desumibili dal giudizio penale.⁵⁴

Sembra, peraltro, che la prognosi di non recidiva che dovrebbe assistere la concessione della sospensione condizionale della pena si ponga in logico contrasto con la diagnosi di pericolosità sociale che - espressa tra l'altro in termini di attualità e concretezza - deve essere sottesa all'applicazione della misura di prevenzione.

Ai fini della valutazione sulla pericolosità rilevano, inoltre, specifici indicatori della pericolosità sociale soggettiva, che concorrono a costituire la base fattuale su cui si fonda la legittimità dell'applicazione delle misure in analisi e che formano oggetto del controllo di competenza del giudice di pace in sede di convalida.

La casistica è alquanto varia, benché, in via generale, si possa affermare quale linea-guida il principio che la pericolosità rilevante ai fini dell'applicazione delle misure previste dall'art. 75-bis, d.P.R. n. 309/90 deve essere accertata sulla base di elementi concreti di fatto, desumibili principalmente dalle risultanze degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 75, t.u. stup.⁵⁵

⁵⁴ Cass. sez. V, 20.9.2004, ord. 41398, in *CED Cass.* La Cassazione ha precisato che indizi sintomatici della pericolosità sociale possono, altresì, essere desunti dalla sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., in particolare quando l'oggetto del processo riguardi l'appartenenza del proposto ad associazioni criminali di tipo mafioso.

⁵⁵ Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture

Assumono, inoltre, rilievo le condizioni personali, familiari e sociali del soggetto, in quanto rilevanti a lumeggiare le “modalità” delle condotte sussunte dalla citata disposizione dell’art. 75, comma 1, t.u.stup.

Una giurisprudenza ha valorizzato, ai fini di un giudizio di insussistenza di pericolosità, il dato costituito dalle condizioni di salute del proposto, affermando il principio che la riscontrata gravità delle condizioni di salute è rilevante ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione, una volta accertato che essa elide le manifestazioni comportamentali illecite e neutralizza, quindi, la pericolosità sociale.⁵⁶

In tema di applicazione di misure di prevenzione, in altri termini, emerge dalla ricognizione delle fonti giurisprudenziali il principio che “il riconoscimento della pericolosità sociale, comune o qualificata, prescindendo dall’accertamento di responsabilità penale per un reato, viene a fondarsi su elementi con minore efficacia probatoria che però devono comunque raggiungere la consistenza dell’indizio, con esclusione, quindi, di sospetti, congetture ed illazioni, che costituiscono mere intuizioni del giudice, essendo l’indizio sempre fondato su un fatto certo.”⁵⁷

A proposito della problematica concernente le fonti probatorie dell’accertamento sulla pericolosità inerente alla persona, una dottrina osserva come il “ribaltamento” della logica posta alla base del diritto della prevenzione, fondato non sulla ricorrenza di meri “sospetti”, bensì sull’accertamento di concreti “elementi di fatto” dai quali desumere la pericolosità del soggetto proposto per l’applicazione di una misura di prevenzione (si veda, in proposito, la dizione dell’art. 1, D.lvo n. 159/11, cit.), finirebbe per provocare uno “svuotamento del procedimento di prevenzione”, poiché, se il giudice acquisisse elementi di fatto comprovanti condotte delittuose, dovrebbe procedere penalmente e non con il

delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute (art. 75, t.u. stup.).

⁵⁶ Cass. sez. VI, 17.9.2003, n. 35653, in *CED Cass.*

⁵⁷ Cass. sez. I, 03.07.1992, n. 3191, Rv. 191753, in *CED Cass.* Sulla base di tale principio, il citato indirizzo ha ritenuto che: “Ai fini dell’integrazione degli indizi di pericolosità sociale idonei a giustificare l’applicazione di una misura di prevenzione, il mero coinvolgimento in procedimenti penali non può costituire, di per sé, elemento indiziante, assumendo in tal caso significato nel procedimento di prevenzione, per una affermazione di pericolosità, soltanto gli elementi probatori assunti in sede penale, ancorché insufficienti per un giudizio di colpevolezza o per la emissione di un provvedimento coercitivo, mentre la frequentazione ed il collegamento con persone ritenute pericolose o mafiose, per assumere valore indiziante, debbono superare i limiti dei normali rapporti di parentela, costituendo, altrimenti, semplici sospetti e mere congetture per l’assoluta genericità dell’addebito.”

procedimento di prevenzione, che verrebbe, secondo la ricordata opinione dottrinale, ridotto a mero surrogato della repressione penale, nei casi in cui questa non possa essere attivata per carenza di idonei riscontri probatori.⁵⁸

Tale valutazione non sembra, peraltro, attagliarsi alle misure di cui all'art. 75-*bis*, t.u. stup., sia per la ragione che la legge seleziona rigorosamente il campione cui può indirizzarsi l'applicazione delle misure preventive "speciali" ivi previste, limitandolo ai soggetti colpiti da sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 75, del medesimo t.u. stup., così circoscrivendo un'area applicativa (cioè una soglia della tutela preventiva) più caratterizzata e specifica rispetto alle misure di prevenzione ordinarie ora disciplinate dal "Codice Antimafia" (o alle stesse misure di sicurezza, che presuppongono una più grave violazione dell'ordinamento, sanzionata a livello penale); sia per il fatto che la stessa concreta applicazione delle misure prescinde, in molte delle ipotesi sopra richiamate, da condotte antigiusuridiche di rilievo penale.

Bandita dunque la categoria del mero "sospetto", resta consentito il ricorso a presunzioni (beninteso, di carattere relativo), benché anche queste ultime non possono essere fondate su fatti ai quali il soggetto non abbia in alcun modo dato causa (come, in particolare, i rapporti di parentela con altri soggetti gravati da precedenti penali o giudiziari in genere).

Sono invece utilizzabili, ai fini anzidetti, gli elementi costituiti dai precedenti o dalle pendenze giudiziarie del proposto; nonché le informative delle forze dell'ordine, sempre che tale materiale sia recepito nella motivazione del provvedimento applicativo delle misure e che sia dato atto delle ragioni in base alle quali essi siano da ritenere sintomatici di una pericolosità che, per legittimare l'applicazione della misura, deve necessariamente essere attuale.⁵⁹

Il giudizio sulla pericolosità non può trascurare, per questo motivo, l'esame degli effetti che l'eventuale espiazione della pena in regime detentivo o in misura alternativa alla detenzione abbia determinato sul piano della rieducazione del soggetto e sulla sua personalità. In proposito, un orientamento ritiene che la misura di prevenzione non possa essere disposta se non sia acquisita la prova certa che il trattamento rieducativo (la funzione di risocializzazione propria del trattamento penitenziario) non ha esercitato alcun

⁵⁸ PETRINI, *La prevenzione inutile, Illegittimità delle misure praeter delictum*, Jovene, Napoli 1996, 220; GALLO, *Voce Misure di prevenzione*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma 1990, vol. XX.

⁵⁹ Cass. sez. I, 31.01.1992, n.463, Rv.189366, in *CED Cass.*

effetto sul condannato, né ha eliminato la sua pericolosità sociale, “in quanto non si può far luogo a misura di prevenzione se la pericolosità sociale non sia sussistente al momento della formulazione del giudizio.”⁶⁰

La diagnosi di pericolosità sociale del soggetto ai fini dell'applicazione di una delle misure indicate dall'art. 75-*bis*, t.u. stup., deve, in altre parole, essere formulata in termini di stretta attualità.

Ciò non significa, naturalmente, che non possono essere esaminate e tenute in considerazione le condotte pregresse del soggetto; piuttosto che è necessaria una valutazione - sia pure portata su un arco di tempo anche molto ampio, e in particolare incentrata sulle condotte indicate dall'art. 75, comma 1, d.P.R. n. 309/90 - che dia adeguatamente conto, con una esauriente motivazione, degli elementi obiettivi di fatto e delle considerazioni che portano a ritenere attuale e concreta la pericolosità inerente all'interessato.

In coerenza con tale principio, è stato affermato, che quanto più gli elementi rivelatori della pericolosità siano lontani nel tempo, rispetto al momento della formulazione del giudizio, tanto più è richiesta una puntuale motivazione sulla “attualità” della pericolosità.⁶¹

10. Gli altri profili rilevanti sottoposti al controllo del giudice

Un duplice profilo caratterizza in modo precipuo il controllo del giudice: la verifica della sussistenza dei presupposti soggettivi che giustificano l'applicazione delle misure e il vaglio della attribuibilità al prevenuto della condotta rilevante.

Il primo profilo non sembra presentare particolari aspetti di criticità, poiché si sostanzia in un accertamento di natura formale in ordine alla corrispondenza tra i presupposti indicati nel primo comma dell'art. 75-*bis*, d.P.R. n. 309/90, e la situazione soggettiva indicata nel provvedimento del questore.

Qualora risulti che l'interessato non rientra nella situazione indicata dal provvedimento del questore ma risulti invece

⁶⁰ Cass. sez. I, 18.11.2003, n. 44151, in *CED Cass.* Ad analogo vaglio dovrà essere sottoposto il periodo in cui il prevenuto è stato sottoposto a misura di sicurezza.

⁶¹ Cass. sez. V, 5.06.2002, in *Cass. Pen.* 2003, 2436; Cass. sez. VI, 28 gennaio 1999, in *Cass. Pen.* 1999, 3235; Cass. sez. VI, 26 aprile 1995, n. 546, in *Cass. Pen.* 1996, 924.

appartenente ad altra categoria (ad es., si tratta non di soggetto condannato per delitti contro la persona, bensì per reati contro il patrimonio), il giudice non convalida il provvedimento qualora emerga una contraddittorietà della motivazione in ordine alla pericolosità del prevenuto (ad es., si ritiene il soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica perché ha subito condanna per reati contro la persona, mentre in realtà l'interessato si trova sottoposto a misura di sicurezza, ovvero è stato condannato per reati in materia di stupefacenti).

Un orientamento ha, invece, ritenuto che il sindacato consentito al giudice ordinario è indirizzato al controllo della conformità dell'atto alle condizioni stabilite dalla legge, tra le quali la competenza e l'obbligo di motivazione del provvedimento, nonché alla verifica che, in punto di fatto, gli elementi dedotti dal questore a integrare la valutazione di pericolosità siano effettivamente sussistenti.⁶²

Sotto tale profilo, la giurisprudenza ha stabilito che l'eventuale errore sulla effettiva residenza dell'interessato si traduce nella carenza in fatto di una delle condizioni previste dalla legge, rilevante altresì ai fini della competenza dell'organo amministrativo che ha emesso l'atto impugnato, essendo il profilo della detta competenza compreso nell'ambito degli elementi sui quali deve estendersi la cognizione del giudice della convalida.⁶³

La verifica della attribuibilità della condotta al soggetto destinatario delle misure è condotta scendendo all'esame del fatto, e viene desunta sulla base delle relazioni delle forze dell'ordine o dei provvedimenti giudiziali, che formano il corredo documentale dimesso dal questore ai fini della convalida.

Il giudice è tenuto a considerare altresì eventuali scritti difensivi prodotti nel visto termine dilatorio di 48 ore assegnato a tale scopo.

11. La proporzionalità e adeguatezza della misura

Il controllo di legalità del provvedimento questorile non si

⁶² In tema di misure di prevenzione personali, cfr. Cass. sez. I, 9.12.1999, in *Cass. Pen.*, 2000, 2774.

⁶³ Cass. sez. I, 3.11.2004, in *Giust. Pen.*, 2006, II, 109; conforme, Cass. sez. I, 19.11.2003, in *CED Cass. Contra*, nel senso che, nel procedimento di convalida del provvedimento emesso dal Questore ai sensi dell'art. 6, l. 401/89, il sindacato del GIP è limitato ai profili formali in ordine alla sussistenza dei presupposti legali della misura, "tra cui rientra quello concernente la provenienza dell'atto dall'autorità competente, ma non quello relativo alla competenza territoriale, non essendo questa predeterminata dalla legge", è Cass. sez. I, 9.5.2003, *CED*.

limita alla verifica formale sulla sussistenza dei presupposti di legge; ma si estende - come si è accennato - alla congruità delle misure adottate rispetto alle esigenze di sicurezza pubblica che esse mirano a garantire.

I profili in cui si sostanzia il detto vaglio attengono alla necessità, proporzionalità ed adeguatezza delle limitazioni alla libertà personale imposte al prevenuto, al fine di evitare imposizioni inutilmente vessatorie.

Nell'ambito del vaglio giudiziale rientrano, conseguentemente, i profili di controllo dell'eventuale vizio di "eccesso di potere" del provvedimento in convalida, che potrà essere individuato alla luce degli elementi "sintomatici" di tale inappropriato uso della discrezionalità amministrativa.⁶⁴

Siffatto *vulnus* dell'atto amministrativo potrà, dunque, involgere tanto la eventuale insussistenza della pericolosità ritenuta dal provvedimento del questore, qualora l'applicazione delle misure si fondi su presupposti di fatto insussistenti o erronei ovvero travisati dall'autorità amministrativa (illegittimità per "travisamento dei fatti"); quanto il profilo della sproporzione tra le misure adottate e l'effettivo grado di pericolosità del prevenuto (illegittimità per "manifesta ingiustizia, illogicità, disparità di trattamento, errore sui presupposti di fatto o di diritto, motivazione insufficiente o aberrante poiché contraddittoria rispetto alle premesse di fatto", etc.).

La congruità della durata delle misure è tra gli elementi che formano oggetto del vaglio giudiziale, che sarà effettuato alla luce di parametri di ragionevolezza, proporzionalità e minore incisività della limitazione imposta.⁶⁵

L'eventuale incongruità del provvedimento in convalida sotto il profilo della durata della misura potrà essere sanata dal giudice mediante la riduzione dell'efficacia temporale delle medesime.

Nel caso di mancata convalida, è questione controversa se il questore possa rinnovare l'atto amministrativo non convalidato semplicemente rinotificando il medesimo provvedimento.

Pare preferibile la soluzione di ritenere che l'autorità di P.S. possa procedere all'emanazione di un nuovo atto amministrativo che - se pure riprende il contenuto sostanziale del precedente - sia

⁶⁴ Sulla possibilità di sindacato del c.d. "eccesso di potere" in materia di misure di prevenzione, cfr. *ex plurimis*, Cass. sez. I, 11.2.1997, in *Cass. Pen.*, 1998, 239. In dottrina, MOLINARI, voce *Misure di prevenzione*, cit., 558; SICLARI, cit., 154.

⁶⁵ Tra i parametri utilizzabili vi è ad es. la data di commissione dei reati e delle condotte controindicate (tanto più sarà lontana nel tempo tale circostanza, tanto meno congrua sarà una lunga durata delle misure).

formalmente un nuovo provvedimento adottato in luogo di quello non convalidato e reso inefficace.⁶⁶

12. Ricorso per cassazione

Il decreto con il quale il giudice decide sulla convalida è comunicato o notificato, a cura della cancelleria, al questore e all'interessato; non è, invece, obbligatoria la notifica al difensore, anche se è intervenuta nomina di parte (non essendo previsto alcun obbligo di una previa nomina di ufficio da parte del giudice) e benché gli sia riconosciuto il diritto di proporre ricorso per Cassazione.

Ne consegue - secondo consolidata giurisprudenza - che, qualora il provvedimento sia stato notificato anche al difensore, il termine per l'impugnazione non decorre, per la difesa, dal momento di tale notificazione, ma da quello in cui essa è stata eseguita nei confronti dell'interessato.⁶⁷

Non è previsto termine entro cui questi adempimenti comunicativi devono essere adempiuti, di tal che può farsi richiamo, a colmare la detta lacuna, al disposto dell'art. 127, comma 7, c.p.p. secondo cui i provvedimenti assunti al giudice in camera di consiglio sono comunicati e notificati "senza ritardo".

La comunicazione alle parti determina l'eventuale avvio della successiva fase processuale, anch'essa garantita dal contraddittorio, scaturente dall'impugnazione della decisione adottata dal giudice di pace a mezzo di ricorso per cassazione, esperibile dal difensore ai sensi dell'art. 111, Cost.⁶⁸

Tale garanzia è coerente con la ravvisata natura di misura di prevenzione attribuita all'istituto di cui all'art. 75-bis, d.P.R. n. 309/90, che ha appunto come corollario derivato quello della competenza della Cassazione in sede penale.⁶⁹

In ciò la disciplina processuale in esame si discosta dal paradigma generale dei procedimenti *de plano*, che prevede, invece, lo strumento dell'opposizione, assai simile ed assimilabile ad un mezzo di impugnazione.⁷⁰

⁶⁶ Così Cass. sez. I, 22.03.1999, Cori, in *Cass. Pen.*, 2000, 1050.

⁶⁷ In questo senso, con riferimento generico al procedimento di esecuzione, si è espressa Cass., sez. II, 17.11.2000, in *Cass. Pen.* 2002, 1092.

⁶⁸ Cass. sez. VI, 27.01.2009, n. 3521, *cit.* Sui caratteri del ricorso per cassazione, cfr., in giurisprudenza, con riferimento al generico procedimento di esecuzione, Cass. sez. I, 5.7.1990, in *Arch. nuova proc. pen.* 1991, 116.

⁶⁹ Cass. sez. VI, 27.01.2009, n. 3521, *cit.*

⁷⁰ In dottrina, sui caratteri dell'opposizione, cfr. CORBI-NUZZO, *Guida pratica*

La più garantita procedura del ricorso per cassazione si giustifica tuttavia atteso il bene della libertà personale in gioco nei procedimenti *ex art. 75-bis*, t.u. stup.

La giurisprudenza pacificamente esclude la legittimazione dell'interessato a presentare personalmente il ricorso in sede di legittimità, non potendo tale soggetto essere equiparato all'imputato (o all'indagato), per il quale è prevista tale facoltà, sicché, in tali casi, l'impugnazione può essere presentata unicamente dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 613, c.p.p.⁷¹

Il ricorso può essere esperito solo per l'ipotesi di violazione di legge, in analogia e a quanto previsto in tema di misure di prevenzione, alle quali il provvedimento in esame è - come detto - assimilabile.⁷²

Ne deriva che l'impugnazione non potrebbe avere ad oggetto il controllo dell'"iter" giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto assente, nel qual caso ricorre comunque la violazione di legge.⁷³

La proposizione del ricorso per cassazione non ha - per espresso disposto di legge - effetto sospensivo dell'efficacia del decreto impugnato (art. 75-bis, comma 3, d.P.R. n. 309/90). Tale previsione è connessa alla *ratio* di evitare la pratica vanificazione dell'effetto preventivo connesso al provvedimento del questore, che si verificherebbe nel caso di ricorsi puramente dilatori, qualora ad essi fosse riconosciuto l'effetto sospensivo.

L'annullamento del decreto di convalida comporta la conseguente perdita di efficacia del provvedimento del questore (che dovrebbe conseguire automaticamente ma che sovente la Corte dichiara espressamente nel dispositivo).⁷⁴

Nel caso in cui il ricorrente lamenti violazione del diritto di difesa per avere, la convalida, preceduto la produzione di scritti difensivi, pervenuti successivamente alla decisione benché nel termine di legge delle 48 ore, la Corte qualora riscontri il detto vizio,

all'esecuzione penale, Torino 2003, 273.

⁷¹ Cass. sez. IV, 15.07.2010, n. 32066, Rv. 248204, in *CED Cass.*; Cass. sez. III, 04.10.2006, in *CED Cass.*

⁷² Cass. sez. IV, 07.10.2010, n. 41597, Rv. 248445, in *CED Cass.*; Cass., sez. IV, 22.02.2011, n. 6831, Rv. 249415, in *CED Cass.*

⁷³ Cass. sez. IV, 03.06.2001, n. 34660, Rv. 248075, in *CED Cass.*; Cass. sez. VI, 8.03.2007 n. 35044, Rv. 237277, in *CED Cass.*

⁷⁴ Cass. sez. VI, 15.10.2010, n. 39212, Rv. 248688, in *CED Cass.* In motivazione, la Corte ha chiarito che l'annullamento del decreto di convalida comporta la perdita di efficacia del provvedimento del questore, poiché una rinnovata convalida incontrerebbe l'ostacolo del termine di quarantotto ore stabilito dalla legge, ed ormai decorso.

annulla il decreto di convalida con rinvio al giudice di pace affinché si pronunci nuovamente alla luce delle difese proposte.

Nelle more, l'efficacia del provvedimento questorile è sospesa.⁷⁵

L'eventuale annullamento senza rinvio del decreto di convalida comporta, invece, la cessazione dell'efficacia del provvedimento del questore, fino all'eventuale adozione di un nuovo provvedimento di contenuto analogo al precedente.⁷⁶

Una volta trascorso il termine utile ai fini dell'impugnazione, il provvedimento giudiziale assume carattere definitivo: non è più possibile alcun rimedio, essendo esclusa, poiché non prevista dalla disciplina in commento, un'eventuale opposizione, ed essendo, d'altro canto, ben difficilmente ipotizzabile il ricorso allo strumento dell'incidente di esecuzione nelle forme dell'art. 666, c.p.p.⁷⁷

13. L'esecuzione delle misure

Deve ritenersi, sulla base del tenore testuale della norma dell'art. 75-bis, in esame, e in analogia alla disciplina delle misure di prevenzione "tipiche" di cui agli artt. 1 e ss. del D.lvo 159/2011, che l'efficacia delle misure imposte dal questore inizi a decorrere con la notificazione del relativo decreto all'interessato.⁷⁸

Precisamente, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale più recente, può affermarsi che la decorrenza delle misure si situa al momento della notificazione del provvedimento impositivo e, in caso di detenzione, dal giorno in cui è cessata l'esecuzione della pena.⁷⁹

Pare regola generale di tutte le tipologie di misure di prevenzione disciplinate dalla norma in analisi, che la mancata indicazione, nel provvedimento, della durata del divieto, determina

⁷⁵ Cass. sez. III, 27.05.2010, n. 20143, Rv. 247174, in *CED Cass.*

⁷⁶ Cfr., con riguardo al provvedimento ex art. 6, L. 401/89, SS.UU., 29.11.2005, n. 4441, Rv. 232711, in *CED Cass.*

⁷⁷ Pare, invece, applicabile al procedimento *de quo* attesa la sua valenza generale (trattandosi di principio fondato su esigenze di economia processuale), la disciplina della declaratoria di inammissibilità di cui all'art. 666, comma 2, c.p.p. (in tema, con riferimento al procedimento di esecuzione, cfr. DI RONZA, *Manuale dell'esecuzione penale*, cit., 428).

⁷⁸ In questo senso è pacificamente orientata la giurisprudenza: Cass. sez. I, 15.10.2004, n. 47685, in *Giust. Pen.*, 2006, II, 109; Cass. sez. I, 2.02.2004, n. 3949, in *Giust. Pen.*, 2004, II, 597. La giurisprudenza meno recente opinava, in senso contrario, che la misura di prevenzione decorresse non dalla notifica del decreto, bensì dalla consegna al sottoposto della c.d. "carta precettiva" (Cass. sez. I, 25.05.2000, in *Cass. Pen.*, 2001, 511).

⁷⁹ Cass. sez. I, 15.10.2004, n. 47685, cit.

la nullità insanabile dell'atto, poiché la detta carenza si riferisce ad un requisito essenziale dell'obbligo imposto, che non può essere automaticamente dedotto dal disposto legislativo (che fissa il limite massimo - e non già minimo - di durata delle misure in questione).

La predeterminazione *ope legis* del termine di durata massima delle misure induce a ritenere non consentita la possibilità di dilatare i detti termini, dal momento che la legge non prevede la possibilità di una proroga delle misure, mentre deve ritenersi sempre consentita una revoca anticipata delle prescrizioni già imposte, qualora vi siano elementi tali da far ritenere cessata la pericolosità del soggetto.

Non sembra, peraltro, vietata una nuova sottoposizione dell'interessato a taluna delle misure di cui all'art. 75-bis, t.u. stup., qualora risultino elementi tali da far ritenere che il soggetto risulti tuttora pericoloso.

Il secondo corollario che deriva dalla delimitazione *ope legis* della durata della misura nei suoi limiti massimi, è che essa cessa di diritto alla scadenza del termine stabilito nel decreto di applicazione.

I provvedimenti in materia di misure di prevenzione sono iscritti nel casellario giudiziale.

14. Dinamica delle misure

L'art. 75-bis, comma 3, d.P.R. n. 309/90, prevede la possibilità di modifica o revoca delle misure, in tempo successivo alla loro convalida, a seguito di istanza dell'interessato (in questo caso il giudice di pace deve sentire il questore), mentre non è testualmente prevista la possibilità che l'istanza di revoca sia formulata dal questore, al quale - secondo il disposto di legge - sarebbe consentito unicamente procedere alla richiesta di revoca delle misure applicate nel caso il soggetto si sia positivamente sottoposto ad un programma terapeutico e di recupero socio-riabilitativo.

L'ipotesi "classica" di revoca - da parte del giudice di pace - del provvedimento di convalida del decreto questorile applicativo di una delle misure previste dall'art. 75-bis, in esame, ricorre laddove sia accertata la mancanza *ab origine* dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione delle stesse.⁸⁰

⁸⁰ Cass. sez. IV, 22.02.2011, n. 6869, Rv. 249358, in *CED Cass.* In tal caso, a mente della giurisprudenza cit., il questore è legittimato a interporre impugnazione mediante ricorso per cassazione.

Entrambe le parti possono chiedere la modifica delle prescrizioni (nel caso di richiesta del questore, quest'ultimo deve avvisare - a sua volta - l'interessato della facoltà prevista dal comma 2 dell' art. 75-bis, t.u. stup.).

Su istanza di parte, le misure possono, inoltre, essere modificate o revocate dal giudice di pace competente qualora siano cessate o si siano mutate le condizioni che ne avevano giustificato l'applicazione.⁸¹

Mentre l'interessato agirà per ottenere la revoca o la modifica *in melius* delle misure, il questore può chiedere anche la modifica *in pejus* delle prescrizioni, qualora risulti aggravato il quadro di pericolosità che aveva imposto l'adozione delle stesse, dando avviso all'interessato della facoltà di formulare deduzioni difensive.

Il sistema pare, dunque, configurato in senso dispositivo, assegnando alle parti il ruolo di promotori eventuali dei procedimenti modificativi delle misure, ed escludendo la possibilità di interventi officiosi dell'autorità giudiziaria.

Deve ritenersi che, nel caso il giudice abbia applicato contestualmente più misure di prevenzione tra quelle a disposizione previste dall'art. 75-bis, esse mantengano pur sempre la loro autonomia concettuale e giuridica.

Atale conclusione spinge la lettera della legge, che chiaramente distingue la pluralità di misure applicabili (non si tratta, pertanto, di singole prescrizioni relative ad un'unica misura, piuttosto di una serie di misure caratterizzate da un'unica prescrizione), e la considerazione che ciascuna di esse è caratterizzata da una peculiare *ratio* che la contraddistingue anche in raffronto alle altre misure racchiuse nella medesima disposizione dell'art. 75-bis in esame.

Ne consegue che, nel caso di contestuale applicazione *uno actu* di una pluralità di misure, sia ammissibile la modifica o la revoca parziale del provvedimento applicativo unitario, che potrà riguardare soltanto alcune delle misure irrogate, mantenendo in vigore le rimanenti.

A titolo meramente esemplificativo, le fattispecie maggiormente ricorrenti di revoca delle misure "atipiche" possono riguardare: a) la modificazione o la cessazione delle condizioni che avevano determinato l'applicazione della misura; b) l'emissione di un provvedimento di archiviazione in relazione alle denunce per i reati indicati dall'art. 75-bis; c) l'intervenuta riabilitazione penale

⁸¹ La competenza sarà radicata con riferimento al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio del prevenuto, in analogia con quanto dispone - per la convalida - il comma 2 dell'art. 75-bis, cit.

dell'interessato (artt.178 e ss., c.p.).⁸²

Avverso la decisione del giudice di pace sulla richiesta modifica/revoca delle misure, è proponibile ricorso per cassazione, che - anche in questo caso - non ha effetto sospensivo dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Una fattispecie del tutto peculiare di revoca delle misure di cui all'art. 75-bis, d.P.R. n. 309/1990 ricorre nel caso di revoca, ad opera del prefetto, dei provvedimenti di cui all'art. 75 del medesimo t.u. stup., quando il soggetto si sia sottoposto con successo ai programmi di recupero per tossicodipendenti (art. 122, t.u. stup.).

In questo caso, il prefetto valuterà le relazioni prodotte dai responsabili della struttura Ser.T. che ha seguito il soggetto e le note dei responsabili della struttura comunitaria che eventualmente ha ospitato il soggetto.

Nel caso l'interessato abbia fruito della misura alternativa di cui all'art. 94, d.P.R. n. 309/90, il giudice della convalida acquisirà copia dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha dichiarato l'estinzione della pena in seguito alla positiva conclusione della misura terapeutica.

Il decreto prefettizio di revoca è, in questo caso, comunicato al questore e al giudice di pace, che provvede senza formalità alla revoca della misura di prevenzione (75-bis, comma 4, d.P.R. n. 309/1990).

Deve, peraltro, ritenersi, che, in conformità ai principi sopra illustrati circa i poteri del giudice della convalida, che ad analogo esito possa pervenirsi, nel caso di inerzia degli altri organi, qualora l'investimento del giudice avvenga a mezzo di istanza dell'interessato o del suo difensore.

Resta apparentemente esclusa dalle esaminate ipotesi di revoca quella connessa al mutamento delle condizioni che avevano determinato l'emanazione del provvedimento, se pure autorevole dottrina ritiene che una tale possibilità risieda pur sempre in capo all'autorità di p.s., se non altro quale espressione del potere di agire in sede di autotutela, revocando un atto amministrativo ormai privo dei presupposti che ne avevano giustificato l'emissione.⁸³

Si è posta la questione della costituzionalità dell'istituto della modifica/revoca delle misure *ex* art. 75-bis, d.P.R. n. 309/90, sotto il profilo che la legge non prevede un atto di convalida del decreto questorile di modifica o di revoca della misura da parte dell'autorità

⁸² A tal proposito, autorevole dottrina ha escluso che possa svolgere il medesimo effetto la speciale riabilitazione prevista per le misure di prevenzione (art.15, L.327/88): cfr. MOLINARI, *La nuova formulazione*, cit., 2757.

⁸³ MOLINARI-PAPADIA, cit., 815.

giudiziaria.⁸⁴

E tuttavia, non sembra che il temuto vizio di costituzionalità possa ragionevolmente porsi, nel momento in cui si tratta i provvedimenti che importino un alleggerimento delle misure ovvero la loro definitiva caducazione, tenuto conto che la *ratio* del controllo dell'autorità giudiziaria in sede di convalida inerisce alla garanzia per l'interessato a fronte di provvedimenti che limitano la libertà personale, così che tale vaglio sembra ultroneo nel caso in cui si tratti di atti emessi con l'opposta finalità.

La revoca delle misure e ogni loro modifica hanno effetto *ex nunc*.

15. Ordine di esecuzione e rapporto cronologico tra le sanzioni penali e le misure di sicurezza e di prevenzione

L'ordine cronologico di esecuzione delle decisioni penali prevede, secondo un principio generale dell'ordinamento, che l'espiazione delle pene detentive e l'applicazione della custodia cautelare prevalgano sull'attuazione delle misure di sicurezza e di prevenzione.⁸⁵

Con riferimento alla precedenza, nel momento esecutivo, delle misure di sicurezza detentive sulle misure di prevenzione, la Suprema Corte ha affermato il principio che, in materia di misure di sicurezza, per l'ipotesi di concorso tra misura di sicurezza detentiva, o anche della libertà vigilata, e misura di prevenzione della sorveglianza speciale stabilisce espressamente la prevalenza della prima sulla seconda, disponendo che a questa non possa farsi luogo e, ove pronunciata, ne cessino gli effetti.⁸⁶

La detta regola prevede, in definitiva, la previa esecuzione delle misure di sicurezza, comprese, per l'assenza di una norma analoga a quella dell'art. 68, L. 24.11.1981, n. 689, le misure di sicurezza non detentive, quali la libertà vigilata, rispetto alle misure di prevenzione personali.

Il divieto della contemporanea applicazione opera, peraltro, solo quando la misura di sicurezza sia già in esecuzione.⁸⁷

⁸⁴ GUERRINI-MAZZA-RIONDATO, *cit.*, 151.

⁸⁵ CANEPA-MERLO, *manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, Milano 2004, 446; FIORENTIN-SANDRELLI, *L'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali*, CEDAM, Padova 2007, 294 ss.

⁸⁶ I riferimenti della giurisprudenza citata nel testo devono ora intendersi operati alle corrispondenti disposizioni – di analogo tenore – contenute nel "Codice Antimafia".

⁸⁷ Cass. sez. V, 1.06.1993, n. 2098, in *CED Cass.* Un indirizzo anticipa l'operatività di

Atteso il visto principio di precedenza sul piano applicativo delle misure di sicurezza rispetto alle misure di prevenzione, tra i due sottosistemi non vi è, in via generale, alcuna incompatibilità sul piano teorico, così che una medesima persona può essere assoggettata sia alle prime che alle seconde.⁸⁸

Ne deriva che qualora, per qualsivoglia ragione, l'esecuzione della misura di sicurezza sia sospesa, dovrà essere eseguita la misura di prevenzione, poiché soltanto in presenza di un'esecuzione in atto della misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata opera il divieto di dar luogo all'esecuzione della misura di prevenzione; mentre nessuna incompatibilità deve ravvisarsi nell'ipotesi di sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza per ragioni diverse dal venire meno della pericolosità, non potendosi in tal caso verificare la sovrapposizione di giudizi di pericolosità eventualmente contrastanti, ragione alla quale deve ricondursi la previsione del divieto.⁸⁹

Sulla base dei principi sopra illustrati, deve essere risolta anche la questione dell'ordine di esecuzione tra le misure in esame e le misure di sicurezza e di prevenzione diverse da quelle indicate nell'art. 75-bis, t.u. stup., e queste ultime.

La soluzione pare agevole con riferimento alla generale precedenza assegnata, nella fase esecutiva, delle misure di sicurezza detentive, stante la loro immediata correlazione alla vicenda penale e la loro maggiore afflittività rispetto alle misure di cui al t.u. stup.

Meno scontata appare la risposta al dubbio sulla prevalenza delle misure di sicurezza non detentive e delle altre misure di prevenzione (e in particolare, della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno di cui al D.lvo 159/2011).

In questa ipotesi, deve, infatti, ritenersi che le misure di prevenzione "speciali" previste dall'art. 75-bis, t.u. stup., abbiano contestuale esecuzione con le altre tipologie di restrizioni sopra viste, laddove in concreto compatibili, e prevalgano nel caso contrario.

Conforta tale opinione l'argomento letterale e logico, atteso che è la stessa disposizione di legge a prevedere che le misure speciali possano essere applicate a coloro che si trovano già assoggettati a misura di sicurezza o di prevenzione, con ciò evidenziando la

tale divieto, facendola partire dal momento in cui il provvedimento che ha disposto la misura di sicurezza sia divenuto irrevocabile (Cass., sez. I, 25.01.1994, n. 438, in *CED Cass.*).

⁸⁸ Cass. sez. I, 9.12.1986, n. 4040, in *CED Cass.*; Cass. sez. I, 2.02.1984, n. 206, in *CED Cass.*; Cass., sez. V, 25.09.2000, n. 4063, Crea, in *CED Cass.*

⁸⁹ Cass. sez. VI, 28.01.1999, n. 274, in *CED Cass.*

volontà del legislatore che i nuovi strumenti si accompagnino in una - se possibile - contestuale esecuzione - a quelli eventualmente già applicati.

A tale sistemazione della problematica induce, inoltre, la considerazione della specialità della materia e dell'obiettivo di contrasto di una pericolosità specifica, quella derivante da soggetti coinvolti nell'utilizzo di sostanze stupefacenti nelle fattispecie indicate dall'art. 75, t.u. stup.

Esse rappresentano, in altri termini, un *quid pluris* che l'ordinamento prevede nel caso sia accertata una pericolosità sociale (non generica, come nel caso delle altre misure di sicurezza e prevenzione, ma) specifica, che richiede, per essere adeguatamente fronteggiata, l'applicazione degli strumenti "speciali".

L'eventuale prevalenza *in executivis* delle misure preventive ordinarie condurrebbe, invero, alla pratica vanificazione della peculiare valenza preventiva delle misure "speciali", risultato che non si può ritenere sia stato voluto dal legislatore.

16. Violazione delle prescrizioni e fattispecie di reato configurabili

La violazione anche di una soltanto delle prescrizioni delle misure di cui all'art. 75-bis, d.P.R. n. 309/1990 è punita a titolo di contravvenzione e comporta l'arresto da tre a diciotto mesi.

Soggetto attivo del reato è la persona cui sia stata imposta taluna delle prescrizioni di cui alla norma in commento, con il quale può concorrere il fatto di chiunque agevoli o consenta l'eventuale condotta illecita del sottoposto alla misura di prevenzione in esame.

In altri termini, si tratta, secondo l'impostazione tradizionale, di un reato proprio nel quale può concorrere l'*extraneus*, purché consapevole della qualità dell'*intraneus*.⁹⁰

Si tratta, ancora, di un reato istantaneo, che si concreta qualora il soggetto tenga una delle condotte che integrano la trasgressione dei divieti impostigli.⁹¹

Nella valutazione delle condotte del soggetto sottoposto a taluna delle misure previste dall'art. 75-bis, t.u. stup., rientra la verifica della sussistenza di eventuali "cause di giustificazione".

⁹⁰ ANTOLISEI *Manuale di diritto penale*, Giuffrè, Milano 1975, 462.

⁹¹ Nello stesso senso, con riferimento alle misure di prevenzione di analogo contenuto sotto il profilo prescrizionale, si esprime GIUNTI, *Contravvenzione al foglio di via obbligatorio e permanenza nel reato*, in *Cass. Pen.*, 1978, 1535 e ss. L'Autore ritiene condotte integratrici di reato permanente le prime due; di reato istantaneo le altre.

In via generale, si può affermare che la violazione dei divieti integrati dalle prescrizioni è sottratta alla rilevanza penale soltanto nella ricorrenza dello stato di necessità (art. 54, c.p.).

A titolo esemplificativo, non potrà, dunque, valere a scriminare la condotta che formalmente viola una prescrizione l'eventuale brevità della trasgressione sotto il profilo temporale, ovvero l'asserita necessità della violazione del divieto al fine di esercitare il diritto di difesa (colloquio con il proprio difensore, partecipazione a procedimento penale nel quale il soggetto era imputato, etc.).

La violazione degli obblighi delle misure di prevenzione e l'integrazione della condotta penalmente punibile ai sensi dell'art. 75-bis, t.u. stup., può realizzarsi soltanto dal momento in cui le prescrizioni sono effettivamente vigenti, cioè concretamente applicate al soggetto: il momento iniziale dell'esecuzione della misura di prevenzione costituisce, pertanto, il *dies a quo* rilevante ai fini della punibilità delle condotte di violazione delle prescrizioni.

È dubbio se la consumazione di un reato, da parte di chi sia sottoposto alla misura di prevenzione di cui all'art. 75-bis, t.u. stup., sia idonea - qualora la condotta non abbia integrato contestuale violazione delle prescrizioni - a configurare la contravvenzione di cui al comma 6 della medesima disposizione.

Due sono le ricostruzioni possibili: una prima ipotesi consiste nel ritenere che la commissione di un reato da parte del sottoposto a misura di prevenzione costituisca *ex se* inosservanza delle prescrizioni, con conseguente possibilità di ritenere integrati gli estremi del reato previsto dalla disposizione in esame.

Nella prospettiva di tale impostazione, sarebbe, invero, del tutto illogico che detta conseguenza derivasse dall'inosservanza di obblighi aventi finalità di prevenzione, come quelli previsti per le misure di prevenzione introdotte dalla disposizione in esame, e non si producesse, invece, in presenza di comportamenti posti in essere da chi, pur formalmente rispettoso di detti obblighi, ne avesse però vanificato la funzione realizzando direttamente proprio ciò che essi miravano a scongiurare.

Secondo altra lettura, la violazione delle prescrizioni, prevista dalla norma incriminatrice di cui all'art. 75-bis, t.u. stup., non è assimilabile alla commissione di un reato nel periodo di esecuzione della misura preventiva, a meno che il soggetto abbia, con la propria condotta antiggiuridica, violato anche una delle specifiche prescrizioni impostegli.

Tale ultima tesi, che si ritiene preferibile, fa leva sul carattere tassativo che deve attribuirsi - alla luce del codificato principio di *favor rei* - alle norme penali incriminatrici.

L'elemento psicologico richiesto per la sussistenza del reato è integrato - trattandosi, nella specie, di contravvenzione - quantomeno la colpa, oltre che dalla *suitas* della condotta.⁹²

La revoca del provvedimento che impone taluna delle misure di prevenzione di cui all'art. 75-bis, d.P.R. n. 309/90, nei casi in cui essa è pronunciata in seguito al sopravvenuto mutamento delle circostanze e delle condizioni che avevano giustificato l'applicazione della misura opera - come si è precisato - *ex nunc*, di tal che permangono punibili le condotte anteatte realizzate dall'agente; mentre l'eventuale annullamento per vizio di illegittimità incide sulla sussistenza dell'illecito penale.

Nel caso della contravvenzione in esame, non pare sussistere alcuna preclusione oggettiva all'operatività della sostituzione della pena detentiva con le sanzioni sostitutive.

Va, tuttavia, segnalato che, secondo la previsione dell'art. 59, comma 2, lett. c), L. n. 689/81, l'applicazione delle sanzioni sostitutive non è consentita in favore di coloro che hanno commesso il reato mentre erano sottoposti a misura di sicurezza o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale disposta con provvedimento definitivo.

Autorevole dottrina, muovendo da tale premessa, è giunta alla conclusione che, in materia di misure di prevenzione, la detta sostituzione è, invece, possibile, nei confronti del sottoposto a misura di prevenzione diversa dalla sorveglianza speciale di P.S., ovvero nel caso si tratti di provvedimento non ancora definitivo.⁹³

Per le contravvenzioni di cui all'art. 75-bis, t.u. stup., non è consentito l'arresto in flagranza.

In rapporto alla contravvenzione in esame, operano le cause oggettive di esclusione del reato. Con riferimento alla ricorrenza dello stato di necessità, esso è stato escluso nel caso di un forte mal di denti, addotto quale giustificazione per l'inosservanza del divieto di uscita in ore notturne;⁹⁴ l'asserita esigenza di prestare soccorso ad un congiunto infermo (pur che non si tratti dell'esigenza di salvaguardare il congiunto dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, non volontariamente causato né altrimenti evitabile);⁹⁵ ovvero la volontà del soggetto di rendersi irreperibile per sottrarsi

⁹² Con riferimento alla materia delle misure di prevenzione, cfr. per tale profilo in giurisprudenza Cass. sez. I, 20.3.1991, in *Giust. Pen.*, 1991, II, 609.

⁹³ MOLINARI-PAPADIA, *cit.*, 347. Gli AA. prendono in esame il caso del sorvegliato speciale che abbia commesso il reato mentre pendeva gravame contro il decreto applicativo di tale misura.

⁹⁴ Cass. sez. I, 5.07.1985, in *CED Cass.*

⁹⁵ Cass. sez. I, 6.02.1978, in *Cass. Pen.*, 1980, 538.

all'esecuzione di un mandato di cattura, anche se ritenuto ingiusto.⁹⁶

17. Elemento soggettivo: buona fede ed errore

In dottrina e giurisprudenza è stata affrontata la questione della rilevanza della buona fede al fine di scriminare la condotta oggettivamente contravvenzionale in materia di misure di prevenzione, e, in particolare, in tema di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di P.S.⁹⁷

La soluzione che si è fatta strada è quella di ritenere rilevante la buona fede “qualora derivi da un elemento estraneo all'agente, tale da escludere la colpa”.⁹⁸

Non sembra vi siano ragioni per escludere che tale conclusione si applichi anche con riferimento all'ipotesi contravvenzionale introdotta dall'art. 75-bis, t.u. stup.

Una giurisprudenza, pronunziandosi in tema di violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione [si trattava nella fattispecie della sorveglianza speciale di P.S., n.d.A.], ha ammesso la rilevanza della buona fede del soggetto agente ai fini di scriminare la condotta integrante la contravvenzione *de qua*.⁹⁹

Altro indirizzo esclude, tuttavia, la ricorrenza della buona fede qualora l'errore non consista in errore sul fatto bensì derivi da ignoranza o erronea interpretazione della legge, qualora non inevitabile (nei termini indicati dalla nota sentenza della Corte costituzionale 24.3.1988, n. 364, sulla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 5, c.p.), poiché tale errore, com'è noto, non ha efficacia scriminante (art. 5, c.p.), ancorché indotto da pareri di pubbliche autorità o dall'esame di sentenze od opinioni dottrinali.¹⁰⁰

Si tratta di elaborazione i cui risultati sembrano pianamente estendibili alla disciplina delle misure di prevenzione “atipiche” introdotte dal d.P.R. n. 309/1990, attesa l'affinità della materia e la somiglianza degli istituti in comparazione.

⁹⁶ Cass. sez. I, 9.02.1970, in *Cass. Pen.*, 1971, 783.

⁹⁷ Cfr. ora la corrispondente disposizione di cui all'art. 75 del D.lvo 6.9.2011, n. 159 (c.d. “Codice Antimafia”).

⁹⁸ MOLINARI-PAPADIA, *cit.*, 342.

⁹⁹ Cass. sez. I, 14.07.1988, in *CED Cass.*

¹⁰⁰ Cass. sez. III, 07.05.1986, in *Cass. Pen.*, 1988, 274.

Bibliografia

AMATO G., *La Cassazione interviene sulla disciplina sanzionatoria dell'uso personale di droga*, in *Cass. Pen.*, 2009, 5, 2138 ss.

ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale*, Giuffré, Milano 1975.

CANEPA M. - MERLO S., *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffré, Milano 2004.

CATELANI G., *Manuale dell'esecuzione penale*, Giuffré, Milano 1993.

CORBI F. - NUZZO F., *Guida pratica all'esecuzione penale*, Giappichelli, Torino 2003.

DI RONZA P., *Manuale dell'esecuzione penale*, CEDAM, Padova 2003.

FIANDACA G. e MUSCO E., *Diritto Penale*, Zanichelli, Bologna 2001.

FIANDACA G., *Misure di prevenzione*, in *Dig. Disc pen.*, UTET, Torino 1994, vol. VIII.

FIORENTIN F. - SANDRELLI G.G., *L'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali*, CEDAM, Padova 2007.

GALLO E., *Voce Misure di prevenzione*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma 1990, vol. XX.

GIUNTI A., *Contravvenzione al foglio di via obbligatorio e permanenza nel reato*, in *Cass. Pen.*, 1978, 1535 e ss.

GUERRINI R. - MAZZA L. - RIONDATO S., *Le misure di prevenzione, profili sostanziali e processuali*, CEDAM, Padova 2004.

MILETTO P., *Le misure di prevenzione*, UTET, Torino 1989.

MILETTO P., *Misure di prevenzione (profili processuali)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino 1994, vol. VIII, 128 e ss.

MOLINARI P. V., *voce Misure di prevenzione*, in *Enc. Dir.*, II° aggiornamento, Giuffré, Milano 1998.

MOLINARI P. V., *Alcune riflessioni sugli effetti ex tunc od ex nunc della revoca delle misure di prevenzione*, in *Cass. Pen.* 1995, 393.

MOLINARI P. V., *Contrasti giurisprudenziali sulla competenza in tema di riabilitazione da una misura di prevenzione. L'art. 618 c.p.p.: una norma quasi dimenticata*, in *Cass. Pen.*, 1994.

MOLINARI P. V., *Questioni di competenza in tema di revoca o di modifica del provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione*, in *Cass. Pen.*, 1996, 3113 e ss.

MOLINARI P. V. - PAPADIA U., *Le misure di prevenzione*, Giuffré, Milano 2005.

NIRO R., *Effettività del diritto di difesa ed assistenza tecnica nei procedimenti in camera di consiglio*, in *Giur. cost.*, 1989, 1618 e ss.

PACE A., *Misure di prevenzione personale contro la violenza negli stadi ed esercizio del diritto di difesa con "forme semplificate"*, in *Giur. cost.*, 1997, 3, 1582.

PETRINI D., *La prevenzione inutile, Illegittimità delle misure praeter delictum*, Jovene, Napoli 1996.

RUSO M. C., voce *Processo di prevenzione*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XXIV, Roma 1991.

SICLARI B., *Le misure di sicurezza*, Giuffré, Milano 1977.

SIGNORINO D., *Nuove norme in materia di soggiorno obbligato ed intercettazioni telefoniche*, Giuffré, Milano 1984.